



COMUNE DI RIVA DEL GARDA
(Provincia di Trento)

STATUTO COMUNALE

TESTO COORDINATO E VIGENTE

(con postille di richiamo alle modifiche entrate in vigore dal 1997 in poi)

Maggio 2016

Il presente Statuto è stato adottato ai sensi dell'art. 4 della L.R. 4 gennaio 1993, n. 1 che ha conferito ai Comuni della Regione Autonoma Trentino Alto-Adige la potestà statutaria quale forma più qualificante dell'autonomia comunale. (¹)

TESTO COORDINATO

DI QUANTO APPROVATO E MODIFICATO CON LE DELIBERE CONSILIARI:

- **N. 50 dd. 13.05.1994** (oggetto di annullamento, prescrizioni e osservazioni da parte Giunta Prov.le in seduta dd. 03.06.1994 sub. n. 5160/1-b)
- **N. 115 dd. 21.09.1994** (modifiche agli artt. 30, 38, 40, 41 e 43, oggetto di richiesta di elementi integrativi da parte della G.P. Sull'art. 43, comma 4)
- **N. 164 dd. 30.01.1995** (modifiche agli artt. 43, comma 4, 50, comma 8 e 65, comma 3)
- **N. 180 dd.10.03.1995** (modifiche approvate per adeguamento L.R. 3/1994)
- **N. 180 bis dd. 10.03.1995** (modifica all'art. 34 rinumerato in 37)

PUBBLICATO SUL SUPPLEMENTO STRAORDINARIO N. 2 DEL B.U. DELLA REGIONE DD. 26.05.1995 N. 21 - ***ENTRATO IN VIGORE IL 25 GIUGNO 1995***

^^^^^^

- **N. 73 dd. 29.11.1995** (rettifiche agli artt. 25, 37, 41, 55, 67 e 68 - "errata corrige")

PUBBLICATO SUL SUPPLEMENTO STRAORDINARIO DEL B.U. DELLA REGIONE DD. 16.02.1996 N. 7 - ***ENTRATO IN VIGORE IL 17 MARZO 1996***

^^^^^^

- **N. 173 dd. 29.10.1996** (modifiche agli artt. 29, comma 8 e 31, comma 1 e 2)

PUBBLICATO SUL B.U. DELLA REGIONE DD. 10.06.1997 n. 26 - ***ENTRATO IN VIGORE IL 10 LUGLIO 1997***

^^^^^^

- **N. 110 dd. 27.04.2000** (modifiche agli artt. 17, comma 5 e 18, comma 3)
- **N. 163 dd. 20.12.2000** (modifiche agli artt. 40, comma 2, 3 e 4, 41, 42, comma 4, 44, comma 4, 5, 7, 9 e 10, 45, oggetto e comma 1 e 2, 46, oggetto e tutti i commi, e 47, oggetto, comma 1, 2, 4 e 5)

PUBBLICATO SUL B.U. DELLA REGIONE DD. 6.03.2001 N. 10 - ***ENTRATO IN VIGORE IL 5 APRILE 2001***

¹ testo inserito con deliberazione consiliare n. 119 dd. 2.04.2012

^^^^^^

- **N. 161 dd. 10.01.2005** (modifiche agli artt. 34, comma 1, 2 e 3 e 55, comma 1, 2, 3 e 4)

PUBBLICATO SUL B.U. DELLA REGIONE DD. 25.01.2005 n. 4/I-II - ***ENTRATO IN VIGORE IL 24 FEBBRAIO 2005***

^^^^^^

- **N. 44 dd. 21.10.2005** (modifiche all'art. 66, comma 2)

PUBBLICATA ALL'ALBO PRETORIO PER TRENTA GIORNI DAL 25.01.2006 AL 24.02.2006

PUBBLICATO SUL B.U. DELLA REGIONE DD. 7.02.2006 n. 6/I-II

ENTRATE IN VIGORE IL 24.02.2006

^^^^^^

- **N. 91 dd. 9.06.2006** (modifiche agli artt. 25, comma 6 e 9, 26, comma 1 e 8, 28, comma 6, e 29, comma 2, 6, 10, 11 e 13)

PUBBLICATA ALL'ALBO PRETORIO PER TRENTA GIORNI DAL 26.06.2006 AL 26.07.2006

PUBBLICATO SUL B.U. DELLA REGIONE DD. 11.07.2006 n. 28/I-II

ENTRATE IN VIGORE IL 26.07.2006

^^^^^^

- **N. 300 dd. 3.08.2009** (modifiche agli artt. 25, comma 4, 6 e 6bis, 28, comma 4, 5 e 6, 31, comma 2bis, 32, comma 2 e 2bis, 33, comma 2, 66, comma 5 e 68, comma 4)

PUBBLICATA ALL'ALBO PRETORIO PER TRENTA GIORNI DAL 20.08.2009 AL 19.09.2009

PUBBLICATO SUL B.U. DELLA REGIONE DD. 8.09.2009 n. 37/I-II

ENTRATE IN VIGORE IL 19.09.2009

^^^^^^

- **N. 56 dd. 16.03.2011** (modifiche all'art. 29, comma 2)

PUBBLICATA ALL'ALBO PRETORIO PER TRENTA GIORNI DAL 8.04.2011 AL 8.05.2011

PUBBLICATO SUL B.U. DELLA REGIONE DD. 19.04.2011 n. 16/I-II

ENTRATE IN VIGORE IL 8.05.2011

^^^^^^

- **N. 119 dd. 2.04.2012** (modifiche agli articoli 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 14, 16, 17, 18, 20, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 53, 54, 59, 61, 62, 63, 65, 66, 67 e 68)

PUBBLICATE ALL'ALBO PRETORIO PER TRENTA GIORNI DAL 30.05.2012 AL 29.06.2012

PUBBLICATE SUL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE DD. 29.05.2012 n. 22/I-II

ENTRATE IN VIGORE IL 29.06.2012

^^^^^^

- **N. 184 dd. 7.10.2013** (modifiche agli articoli 2, 29 e 32)

PUBBLICATE ALL'ALBO PRETORIO PER TRENTA GIORNI DAL 27.11.2013 AL 27.12.2013

PUBBLICATE SUL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE DD. 26.11.2013 n. 48/I-II

ENTRATE IN VIGORE IL 27.12.2013

^^^^^^

- **N. 47 dd. 12.05.2016** (modifiche all'articolo 16 e aggiunta articolo 16 bis)

PUBBLICATE ALL'ALBO PRETORIO PER TRENTA GIORNI DAL 20.09.2016 AL 20.10.2016

PUBBLICATE SUL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE DD. 20.09.2016 n. 38

ENTRATE IN VIGORE IL 20.10.2016

^^^^^^

PREAMBOLO STORICO

E' essenziale per gli abitanti "associati in comune" l'identificazione dell'interesse del singolo o del gruppo con il bene della società, e soprattutto la consapevolezza che l'autonomia raggiunta da una Comunità, entro i propri confini, deve presentare in sé stessa, importanti elementi di ordine e di saggia amministrazione: "... giacchè chi esamina le cose da vicino e giudica secondo la propria esperienza, è in grado di trattare e decidere di ogni pubblico interesse, più di quanto possa fare colui che, senza immediata cognizione dei rapporti locali e individuali, regge da lontano la macchina dello Stato". (2)

Fin dagli inizi del secolo XII, sull'esempio delle città dell'Italia settentrionale, gli abitanti del borgo di Riva che avevano giurato il "patto associativo" si riunivano, sotto la guida di capi temporanei, per amministrare da sé i propri interessi e per esercitare autonomamente le funzioni di governo prima tenute dal Vescovo, definendo oralmente le consuetudini e le buone norme del vivere sociale.

Il momento del pieno attuarsi dell'antico Comune è quando, nel 1274, la Comunità della terra di Riva, attraverso i suoi rappresentanti, raccoglie per iscritto gli "Statuti" cioè le deliberazioni prima affidate alla tradizione orale, intendendo così suggellare l'eguaglianza degli abitanti, che si governavano "in comune", liberi dagli obblighi feudali.

"L'antica importanza della città di Riva deducesi, se anche altro argomento storico non esistesse, dall'antichità del suo proprio Statuto. Conferitole da Enrico II, Principe Vescovo di Trento, nel 1274, esso si presenta come il più vecchio corpo di leggi statutarie del nostro paese, conservatosi fino a noi". (3)

Così le deliberazioni della Comunità e dei suoi rappresentanti diventano leggi scritte, atte a regolare la vita economica e sociale degli abitanti, la loro sicurezza, la tutela dei beni, la difesa del territorio, l'amministrazione della giustizia da parte del

² Tommaso Gar: Statuti della città di Riva - Trento 1861

³ Simone Cresseri : discorso, degli Statuti- idem

Podestà che giura di attuarla: "in buona fede e senza frode, secondo le leggi e le consuetudini e gli antichi buoni costumi della terra di Riva e del Vescovado, lasciando da parte ogni sentimenti di odio, di simpatia, di timore, di amicizia, di inimicizia, non accettando denaro, non ascoltando preghiere, ma con l'aiuto dei Consiglieri, scelti per questo dalla Comunità". ⁽⁴⁾

Gli Statuti del 1274, conservati nell'Archivio Storico, segnano il passaggio dalla società feudale al libero comune, in una concezione di vita più autonoma ed aperta, pur nell'ossequio e rispetto del Principe-Vescovo di Trento e senza la pretesa dell'esercizio illimitato dei diritti, da parte della Comunità.

Con le necessarie modificazioni e integrazioni, gli Statuti del 1274 costituiscono il punto di riferimento per gli Ordinamenti successivi, che segnano la storia e le vicende politiche della nostra terra, con la signoria degli Scaligeri, Visconti, Veneziani e ancora con il ritorno del Principe-Vescovo di Trento.

Il riordinamento statutario del 1521, con gli Statuta Nova Communitatis Ripae, lascia intravedere un certo inasprimento delle pene, in un periodo storico denso di tragici eventi: guerre, carestie, epidemie, fiscalismo. Tali Statuti, in seguito, subiscono una revisione parziale con i Capitula Statutorum Ripae Reformatorum.

Nel 1548 si ha da parte dei Dodici Anziani la stesura degli Statuta Virorum XII Repraesentantium Universitatem Ripae, per il completamento della autonomia amministrativa e la definizione dei compiti degli "Officiali".

Il proclama del 1748 d'ordine e comando dell'illustre Consiglio della Città di Riva, steso in lingua italiana, regola tassativamente la vita urbana e la salute pubblica con una serie puntuale di norme e la determinazione delle pene.

La necessità di adeguamento del Corpo Statutario alle mutate condizioni socio-economiche e politiche viene evidenziata nel preambolo dell'ultima Costituzione Municipale, a fine secolo, prima dei grandi rivolgimenti dell'800.

"Noi Cittadini della Città di Riva, considerando che la lunghezza del tempo scorso dopo la formazione del nostro statuto, e le varie mutazioni accadute dopo tal epoca ci rendono necessaria una nuova Legge, o Costituzione Municipale; adunati in piena Assemblea, dopo un maturo esame, abbiamo stabilito, e stabiliamo con generale consenso i seguenti punti ed articoli, affinché sanzionati da Sua Altezza Reverendissima il Vescovo, e Principe di Trento nostro Signore, e confermati colla sovrana sua autorità, ottengano vigore e forza di leggi municipali". ⁽⁵⁾ La conferma fu data il 17 settembre 1790 da Pietro Vigilio Thun, ultimo Vescovo del Principato Tridentino.

Ancora una volta lo Statuto rivela le condizioni e lo stato di una società, diventa fonte suppletiva di notizie storiche, documento dell'impegno e della saggezza con cui i nostri antenati governarono la città.

⁴ Maria Matteotti Cretti: Statuti di Riva del 1274 - Riva del Garda 1974

⁵ Tommaso Gar: opera citata

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

CAPO I - COMUNE, CARATTERISTICHE COSTITUTIVE, PRINCIPI FONDAMENTALI

- Art. 1 Il Comune

1. Il Comune è l'ente autonomo territoriale che rappresenta e tutela la comunità cittadina. ⁽⁶⁾

- Art. 2 Caratteristiche costitutive

1. Il Comune di Riva del Garda è costituito dal territorio di Riva capoluogo, delle frazioni di Campi e di Pregasina, e delle borgate.

2. Il territorio del Comune di Riva del Garda ricomprende una parte del Lago di Garda e confina con i territori dei Comuni di Arco, Limone sul Garda, Nago-Torbole, Ledro e Tenno. ⁽⁷⁾

3. La sede municipale è in piazza Tre Novembre, nel Palazzo del Comune, comprendente il Palazzo Vecchio, il Palazzo dei Provveditori e la Loggia Pretoria.

4. Lo stemma del Comune di Riva del Garda è araldicamente caratterizzato come segue:

a) blasonatura: "troncato. Nel primo di rosso a due torri d'argento, la seconda maggiore, merlate di cinque pezzi alla ghibellina, chiuse, finestrate di nero, unite da una scala su volta, movente da una porta laterale della prima a medesima finestra della seconda, il tutto murato di nero; nel secondo d'argento a due fasce nebulose di rosso".

b) corona: "Murale di città".

c) ornamenti: "a destra una fronda d'alloro fogliata al naturale fruttata di rosso, a sinistra una fronda di quercia ghiandifera al naturale, legate da un nodo d'oro, reggenti un breve dorato recante in caratteri neri il motto "Currit Benacum libere Ripa lacum". Sovrapposta alla corona murale di città, la barca a vele spiegate con la bandiera a poppa ed il motto: "Liberaliter".

5. Il gonfalone del Comune è rappresentato da un drappo rettangolare verde,

⁶ comma modificato con deliberazione consiliare n. 119 dd. 2.04.2012

⁷ comma sostituito con deliberazione consiliare n. 119 dd. 2.04.2012 e modificato con deliberazione consiliare n. 184 dd. 7.10.2013

bordato e frangiato d'oro, caricato al centro dello stemma comunale munito dei suoi ornamenti, sovrastante la dicitura ricamata in oro "Riva del Garda". Il bilico è unito ad un'asta pure ricoperta da una guaina di velluto verde.

6. La bandiera comunale è esposta nella sala del Consiglio comunale e contiene gli elementi storici dello stemma del Comune.

7. L'utilizzo dello stemma e del gonfalone del Comune sono disciplinati da apposito regolamento.

8. Il Consiglio comunale può concedere la cittadinanza onoraria o la medaglia d'oro al merito a persone che abbiano acquisito speciali meriti nei vari campi della cultura, dell'arte, della convivenza, della religione, della solidarietà umana.

- Art. 3 Principi fondamentali

1. Il Comune esplica la propria autonomia nell'ambito delle funzioni proprie e di quelle ad esso attribuite o delegate dalle leggi nazionali, regionali e provinciali.

2. Ispira la propria azione ai principi di libertà, eguaglianza, solidarietà e democrazia sanciti dalla Costituzione repubblicana e recepiti nel presente Statuto.

3. Nell'ambito delle proprie competenze opera nel contesto della Autonomia riconosciuta alla Regione Trentino Alto Adige e alla Provincia Autonoma di Trento per ampliare e rendere effettivo l'autogoverno dei Comuni e per favorire la collaborazione fra essi.

4. Riconosce e promuove i diritti fondamentali della persona, sia come singolo, che nelle formazioni sociali.

5. Riconosce alla famiglia un ruolo essenziale nel contesto sociale e concorre a tutelarla nelle sue espressioni naturali della maternità e paternità e di educazione dei figli.

6. Promuove il progresso civile e lo sviluppo della comunità cittadina, garantisce e tutela il diritto dei cittadini ad una effettiva partecipazione alla vita politica, amministrativa, economica e culturale.

7. Riconosce nella solidarietà, particolarmente verso le persone svantaggiate ed i soggetti più deboli, un valore di primaria importanza. In questa prospettiva promuove opportune iniziative tese a rendere effettivo il diritto alla casa ed al lavoro e indirizza la sua attività alla rimozione delle cause di qualsiasi natura che impediscono il pieno sviluppo morale e materiale del cittadino. Riconosce l'importanza delle tradizioni culturali, civili e religiose dei cittadini, valorizza le diverse culture che nella città convivono o si incontrano, promuovendone la reciproca conoscenza attraverso la tolleranza e la collaborazione.

8. Tutela e valorizza il proprio territorio ed il lago di Garda, beni essenziali della comunità, preservandoli da ogni forma di utilizzo che ne comprometta l'integrità e gli equilibri naturali. Contribuisce a sviluppare nei cittadini una sensibilità ecologico-

ambientale. Tutela e salvaguarda il patrimonio storico, culturale ed artistico del suo territorio, avvalendosi anche delle strutture pubbliche della Biblioteca Civica e del Museo Civico.

9. Riconosce e promuove iniziative utili a garantire equilibrate opportunità e pari responsabilità fra uomini e donne.

10. Realizza nell'azione amministrativa un servizio per il cittadino, improntato a criteri di imparzialità, semplicità, efficienza delle procedure e delle attività svolte.

11. Concorre, anche nell'ambito delle organizzazioni internazionali di Enti locali e attraverso rapporti di gemellaggio con altri Comuni, alla promozione delle iniziative di pace e di cooperazione per lo sviluppo.

TITOLO II - LA PARTECIPAZIONE DEL CITTADINO

CAPO I - FORME DI ACCESSO DEI CITTADINI ALL'INFORMAZIONE

- Art. 4 Diritto di informazione

1. Il Comune riconosce nell'informazione una condizione essenziale per la partecipazione dei cittadini alla vita politica ed amministrativa.

2. A tale scopo i cittadini hanno diritto di prendere visione, ottenere copia di atti e provvedimenti degli organi amministrativi, di enti ed aziende dipendenti, nei modi e nelle forme stabilite dalla Legge e dal Regolamento comunale. ⁽⁸⁾

3. L'Amministrazione, al fine di garantire la trasparenza, agevola ogni iniziativa semplice ed economica, approntando i mezzi, anche tecnici, necessari a rendere pubblica ed accessibile la propria attività, nonché quella di enti, aziende ed istituzioni.

4. Allo scopo prevede idonei uffici e locali, ove mette a disposizione per la libera consultazione in particolare i seguenti atti :

- lo Statuto comunale;
- i regolamenti del Comune;
- il bilancio annuale e pluriennale;
- le tabelle relative ai procedimenti e gli altri provvedimenti di cui al successivo art. 40 - comma 3;
- i piani urbanistici, il piano generale dei servizi, il piano del commercio, nonché gli altri atti di programmazione e di pianificazione del Comune;
- le delibere consiliari;
- le delibere di Giunta consultabili;
- l'inventario dei beni immobili con la destinazione d'uso.

- Art. 5 Pubblicazioni e notifiche

1. Nella sede comunale, in luogo accessibile, è situato l'Albo Pretorio per la pubblicazione delle delibere, delle ordinanze, degli avvisi, dei manifesti e di tutti gli atti e

⁸ comma modificato con deliberazione consiliare n. 119 dd. 2.04.2012

provvedimenti da portare a conoscenza del pubblico.

2. Le pubblicazioni possono effettuarsi anche mediante deposito e contestuale avviso affisso all'Albo. ⁽⁹⁾

3. Al fine di consentire una più efficace e puntuale informazione dei cittadini, vengono attivate apposite bacheche nelle frazioni e nei quartieri. Vi sono affissi tutti i provvedimenti, gli atti e le informazioni di valenza locale. Tali strumenti non sono comunque vincolanti per la efficacia degli atti e per i termini di pubblicazione. ⁽¹⁰⁾

4. Le affissioni all'Albo Pretorio e le notifiche di atti del Comune o, su richiesta degli interessati aventi diritto, di altri enti, sono effettuate da dipendenti comunali, incaricati con formale autorizzazione del Sindaco. Il personale autorizzato redige apposito referto e registrazione delle affissioni all'Albo Pretorio e delle notifiche.

CAPO II - FORME DI PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

- Art. 6 Partecipazione al procedimento

1. Nei procedimenti amministrativi che incidono su situazioni giuridiche soggettive o interessi diffusi di cittadini è garantita la partecipazione secondo i principi stabiliti dalla legge. ⁽¹¹⁾

2. Non è ammessa la partecipazione alla formazione dei provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di igiene, sanità, edilizia e polizia locale, adottati al fine di tutelare l'incolumità e la salute dei cittadini.

- Art. 7 Avvio di procedimento amministrativo (abrogato)

⁽¹²⁾

- Art. 8 Diritti degli interessati agli atti amministrativi (abrogato)

⁽¹³⁾

⁹ comma modificato con deliberazione consiliare n. 119 dd. 2.04.2012

¹⁰ comma modificato con deliberazione consiliare n. 119 dd. 2.04.2012

¹¹ comma integrato con deliberazione consiliare n. 119 dd. 2.04.2012

¹² articolo abrogato con deliberazione consiliare n. 119 dd. 2.04.2012

¹³ articolo abrogato con deliberazione consiliare n. 119 dd. 2.04.2012

- Art. 9 Istruttoria pubblica

1. Il Consiglio comunale può indire l'istruttoria pubblica per procedimenti amministrativi concernenti la formazione di atti di competenza dell'Amministrazione, nonché la approvazione di progetti di opere pubbliche di particolare rilievo.

2. L'istruttoria pubblica può essere proposta dalla Giunta, da un terzo dei consiglieri assegnati o da almeno 200 cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune.⁽¹⁴⁾

3. L'istruttoria si svolge nella forma di pubblico contraddittorio, previo avviso agli Albi Pretorio o frazionali o di quartiere dell'avvenuto deposito di relazione istruttoria e proposta di provvedimento, almeno 15 giorni antecedenti lo svolgimento dell'istruttoria stessa. L'avviso viene pure comunicato ai consiglieri comunali. Le associazioni, comitati, gruppi o singoli cittadini portatori di un interesse diffuso possono proporre memorie scritte. Il provvedimento finale è motivato anche con riferimento alle risultanze dell'istruttoria pubblica.

4. Il Regolamento individua gli atti oggetto di istruttoria pubblica, disciplina le modalità di raccolta delle firme richieste, le altre forme di pubblicità e le modalità dell'istruttoria stessa.

5. Ogni istruttoria pubblica deve essere conclusa entro i termini stabiliti nella deliberazione di indizione.

CAPO III- FORME DELLA PARTECIPAZIONE POPOLARE

- Art. 10 Partecipazione popolare

1. Quando non sia altrimenti stabilito, i diritti di partecipazione attiva a norma dello Statuto spettano a chi, avendo compiuto i sedici anni, abbia la residenza nel Comune, oppure eserciti sul territorio comunale la propria attività prevalente di lavoro e di studio.

2. I diritti di partecipazione possono essere esercitati singolarmente o in forma associata.

3. I cittadini e le singole associazioni possono prospettare esigenze e richiedere al Comune eventuali provvedimenti.

4. La partecipazione popolare, in forma individuale o associata, alla vita amministrativa nonché i diritti di informazione sono disciplinati da apposito Regolamento.

¹⁴ comma modificato con deliberazione consiliare n. 119 dd. 2.04.2012

- Art. 11 Associazioni e libere forme associative

1. Il Comune riconosce il valore sociale delle organizzazioni del volontariato, della cooperazione sociale e di altri enti o organizzazioni senza fini di lucro, nella individuazione dei bisogni sociali, civili, culturali, nonché nella risposta ad essi. Il Comune ne promuove lo sviluppo, il sostegno, la collaborazione e favorisce la loro partecipazione alla programmazione nonché alla realizzazione di interventi pubblici. ⁽¹⁵⁾

2. L'Amministrazione mette a disposizione delle associazioni strutture, beni strumentali, contributi e servizi, secondo criteri e modalità predeterminati dalla Legge e dal Consiglio comunale.

3. Tali forme di sostegno sono riservate alle associazioni che abbiano richiesto la propria iscrizione in apposito albo che viene aggiornato a cura dell'Amministrazione. Le modalità di iscrizione all'albo sono stabilite dal Regolamento. ⁽¹⁶⁾

4. Annualmente la Giunta rende pubblico un resoconto analitico con l'elenco di tutte le associazioni od altri organismi privati che hanno beneficiato delle concessioni di strutture, beni strumentali, contributi o servizi.

- Art. 12 Consultazione popolare

1. Il Consiglio comunale, su proposta della Giunta ovvero su proposta di un terzo dei consiglieri, può deliberare a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati la consultazione preventiva della popolazione o di parte di essa, di particolari settori della popolazione individuabili attraverso le evidenze degli uffici comunali, di albi pubblici o di associazioni di categoria, su proposte che rivestono per gli stessi diretto e rilevante interesse.

2. L'esito della consultazione è pubblicizzato nelle forme più idonee e sottoposto, da parte del Sindaco, all'esame del Consiglio comunale, secondo le modalità previste dal Regolamento.

- Art. 13 Consulte e assemblee

1. Il Comune riconosce le consulte di settore e di quartiere, assicurando loro con le modalità previste dal Regolamento l'esercizio di funzioni consultive sulle materie di competenza del Consiglio comunale.

2. In particolare, favorisce la costituzione di consulte-osservatorio nell'ambito economico, sociale, culturale e ambientale con funzioni propositive e consultive sui programmi di competenza del Consiglio comunale.

¹⁵ comma sostituito con deliberazione consiliare n. 119 dd. 2.04.2012

¹⁶ comma sostituito con deliberazione consiliare n. 119 dd. 2.04.2012

3. Può indire assemblee pubbliche a livello di quartiere, secondo le modalità previste dal Regolamento.

- Art. 14 Istanze e reclami

1. I cittadini possono rivolgere agli organi comunali istanze e reclami per lamentare disfunzioni o irregolarità e per richiedere gli opportuni provvedimenti correttivi.

2. Le istanze o reclami devono avere forma scritta e devono essere indirizzati al Sindaco.

3. Agli stessi richiedenti va data risposta scritta entro 30 giorni ai sensi di legge.⁽¹⁷⁾

4. abrogato ⁽¹⁸⁾

5. abrogato ⁽¹⁹⁾

- Art. 15 Petizioni

1. I cittadini possono rivolgersi collettivamente, nel numero minimo determinato dal Regolamento agli organi comunali per richiedere, motivando, l'assunzione o il cambiamento di indirizzi operativi, l'adozione o la revoca di provvedimenti, miglioramenti organizzativi di servizi comunali e quant'altro possa avere un interesse generale per la città.

2. Le petizioni e le proposte indirizzate al Sindaco devono essere esaminate dagli Organi comunali, entro 30 giorni, avvertendone contestualmente il primo firmatario.

- Art. 16 Referendum

⁽²⁰⁾

1. Il Comune riconosce, tra gli strumenti di partecipazione popolare all'amministrazione locale, il referendum propositivo, consultivo e abrogativo, secondo le modalità previste dal presente Statuto e dal Regolamento comunale per la partecipazione e la consultazione dei cittadini. ⁽²¹⁾

¹⁷ comma integrato con deliberazione consiliare n. 119 dd. 2.04.2012

¹⁸ comma abrogato con deliberazione consiliare n. 119 dd. 2.04.2012

¹⁹ comma abrogato con deliberazione consiliare n. 119 dd. 2.04.2012

²⁰ articolo sostituito con deliberazione consiliare n. 119 dd. 2.04.2012

²¹ comma integrato con deliberazione consiliare n. 47 dd. 12.05.2016

1.bis. Ai sensi dell'art. 3 della L.R. 4 gennaio 1993, n. 1, come modificato dall'art. 17 della L.R. 9 dicembre 2014, n. 11 è altresì ammesso il referendum confermativo delle modifiche statutarie, purché queste non derivino da adeguamenti imposti dalla legge. Al referendum confermativo si applicano le disposizioni del presente articolo, fatto salvo quanto previsto dall'art. 16 bis del presente Statuto. ⁽²²⁾

2. abrogato ⁽²³⁾

3. Il referendum è promosso dal Consiglio comunale, con deliberazione approvata dai 2/3 dei consiglieri assegnati quando l'iniziativa è propria o della Giunta, o su richiesta di un numero di elettori pari ad almeno il 6% degli elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune in possesso del diritto di elettorato attivo per l'elezione del Consiglio Comunale e dei cittadini residenti che alla data del deposito della richiesta di referendum abbiano compiuto il sedicesimo anno di età e siano in possesso degli altri requisiti necessari per l'esercizio del diritto elettorale attivo alle elezioni comunali per il referendum consultivo e propositivo e almeno l'8% per il referendum abrogativo, secondo le risultanze ufficiali al 31 dicembre precedente la raccolta delle sottoscrizioni; le sottoscrizioni vengono raccolte entro centottanta giorni dalla notifica della decisione di ammissione del referendum. ⁽²⁴⁾

4. La proposta di referendum è articolata in unica domanda formulata in modo breve e chiaro, tale da lasciare obiettiva libertà di opzione, deve essere conforme al diritto superiore, e rispettare i principi dell'unità di forma, di materia e di livello gerarchico. ⁽²⁵⁾

5. Il referendum non è ammesso con riferimento:

- a) allo Statuto comunale, fatto salvo quanto previsto dal comma 1 bis del presente articolo; ⁽²⁶⁾
- b) agli atti di cui all'art. 33 dello Statuto comunale con i quali il Consiglio comunale partecipi alla definizione, all'adeguamento e alla verifica periodica del Documento programmatico del Sindaco contenente gli indirizzi generali di governo e relativo alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo; ⁽²⁷⁾
- c) al bilancio preventivo e alle relative variazioni, al conto consuntivo, all'assunzione di mutui, all'emissione di prestiti, ai provvedimenti concernenti tributi e tariffe;
- d) ai piani territoriali e urbanistici, ai piani per la loro attuazione e alle relative variazioni;
- e) al regolamento edilizio, al regolamento fognatura e al regolamento di tutela del verde;
- f) agli atti relativi ad elezioni, nomine, designazioni, revoche e decadenze;
- g) al personale del Comune, delle Aziende speciali e società partecipate;
- h) al regolamento interno del Consiglio Comunale;
- i) agli Statuti delle aziende comunali, delle società partecipate ed alla loro costituzione;

²² comma inserito con deliberazione consiliare n. 47 dd. 12.05.2016

²³ comma abrogato con deliberazione consiliare n. 47 dd. 12.05.2016

²⁴ comma sostituito con deliberazione consiliare n. 47 dd. 12.05.2016

²⁵ comma integrato con deliberazione consiliare n. 47 dd. 12.05.2016

²⁶ lettera integrata con deliberazione consiliare n. 47 dd, 12.05.2016

²⁷ lettera integrata con deliberazione consiliare n. 47 dd, 12.05.2016

- j) alle materie nelle quali il Comune condivide la competenza con altri Enti;
- k) agli atti inerenti i diritti delle minoranze etniche, linguistiche e religiose;
- l) ai provvedimenti il cui eventuale annullamento comporti danni economici a terzi o richieste risarcitorie al Comune;
- m) a materie che siano già state oggetto di consultazione referendaria nel mandato amministrativo in corso.

6. Il Comitato dei Garanti è composto da tre componenti in possesso dei requisiti di preparazione giuridico-amministrativa, imparzialità e indipendenza dagli organi del Comune. Viene nominato entro 90 giorni dall'insediamento del Consiglio Comunale, e resta in carica fino alla nomina del nuovo Comitato dei Garanti nella consiliatura successiva. Le proposte di referendum sono sottoposte al giudizio di ammissibilità dei Garanti entro 10 giorni dal loro deposito in Comune. Il Comitato deve esprimersi entro i successivi trenta giorni. Le modalità e i criteri di nomina del Comitato dei Garanti, nonché il suo funzionamento, sono stabiliti dal Regolamento per la partecipazione e la consultazione dei cittadini. In prima applicazione la nomina dei membri del Comitato dei Garanti deve avvenire entro 60 giorni a partire dal primo giorno di affissione all'albo pretorio del comune della delibera che approva le modifiche statutarie. ⁽²⁸⁾

6 bis. L'Amministrazione comunale assicura l'invio di materiale informativo che dia conto delle diverse posizioni in ordine al referendum, prodotto dal Comitato dei Garanti di cui al comma 6. Detta informativa è indirizzata personalmente a ciascun elettore e recapitata al nucleo familiare. ⁽²⁹⁾

6 ter. Hanno diritto di voto gli iscritti nelle liste elettorali per l'elezione del Consiglio Comunale e i cittadini residenti che alla data di votazione del referendum abbiano compiuto il sedicesimo anno di età e siano in possesso degli altri requisiti necessari per l'esercizio del diritto elettorale attivo alle elezioni comunali. ⁽³⁰⁾

7. Le consultazioni relative a tutte le richieste di referendum presentate nel corso di un anno solare sono effettuate nell'anno successivo, in unico turno e unica giornata, entro il primo semestre. Qualora nel primo semestre siano previste le elezioni comunali, la data dei referendum viene stabilita nel secondo semestre dell'anno. Il referendum non può svolgersi nel periodo tra la convocazione dei comizi elettorali per le elezioni comunali e i 30 giorni successivi alla prima convocazione del Consiglio comunale. Se già indetto, viene spostato al semestre successivo. ⁽³¹⁾

8. Il regolamento per la partecipazione e la consultazione dei cittadini disciplina le modalità di nomina e di funzionamento del comitato dei garanti, determina i tempi, i modi e le condizioni per l'ammissibilità e la validità dei referendum, nonché le modalità del loro svolgimento. Fino a quando le previsioni stabilite dal presente comma non saranno recepite nel Regolamento per la partecipazione e la consultazione dei cittadini, le norme per lo svolgimento dei referendum sono stabilite dal comitato dei Garanti e sono approvate di volta in volta dal Consiglio Comunale entro il termine di 180 giorni previsto

²⁸ comma sostituito con deliberazione consiliare n. 47 dd. 12.05.2016

²⁹ comma inserito con deliberazione consiliare n. 47 dd. 12.05.2016

³⁰ comma inserito con deliberazione consiliare n. 47 dd. 12.05.2016

³¹ comma sostituito con deliberazione consiliare n. 47 dd. 12.05.2016

per la raccolta delle firme. ⁽³²⁾

9. Quando il referendum sia stato indetto, l'Amministrazione sospende l'attività deliberativa sul medesimo oggetto.

10. I risultati del referendum propositivo, consultivo e abrogativo sono validi sempreché la partecipazione degli aventi diritto superi il 20% e la proposta ottenga la maggioranza dei voti validamente espressi. ⁽³³⁾

11. L'approvazione di un referendum abrogativo comporta l'obbligo per l'organo comunale di procedere, entro il termine di 30 giorni, all'assunzione dei provvedimenti necessari per dare attuazione al referendum.

12. L'approvazione di referendum consultivo o propositivo costituisce una forma di espressione della volontà dei cittadini impegnativa rispetto alle successive decisioni. Il Consiglio comunale deve esprimersi sulla materia assoggettata a consultazione referendaria entro tre mesi dalla proclamazione della validità dei referendum; l'eventuale mancato recepimento dell'esito della consultazione deve essere adeguatamente motivato e deliberato con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. ⁽³⁴⁾

- Art. 16 bis Referendum confermativo

⁽³⁵⁾

1. Il referendum confermativo ha ad oggetto le modifiche statutarie, purché queste non derivino da adeguamenti imposti dalla legge. Al referendum confermativo si applicano le disposizioni dell'art. 16, fatto salvo quanto di seguito previsto.

2. La richiesta di referendum confermativo deve essere presentata entro la scadenza del termine di trenta giorni dell'affissione all'albo pretorio del comune della delibera che approva le modifiche statutarie e determina la sospensione dell'entrata in vigore delle modifiche sino alla definizione del procedimento referendario.

3. La dichiarazione di ammissibilità del referendum è espressa entro trenta giorni dalla presentazione.

4. La richiesta di referendum deve essere sottoscritta da almeno il 6% degli elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune in possesso del diritto di elettorato attivo per l'elezione del Consiglio Comunale e dei cittadini residenti che alla data del deposito della richiesta di referendum abbiano compiuto il sedicesimo anno di età e siano in possesso degli altri requisiti necessari per l'esercizio del diritto elettorale attivo alle elezioni comunali.

5. Le sottoscrizioni autenticate devono essere presentate entro novanta giorni dalla notifica della dichiarazione di ammissibilità del referendum.

³² comma integrato con deliberazione consiliare n. 47 dd. 12.05.2016

³³ comma modificato con deliberazione consiliare n. 47 dd. 12.05.2016

³⁴ comma modificato con deliberazione consiliare n. 47 dd. 12.05.2016

³⁵ articolo inserito con deliberazione consiliare n. 47 dd. 12.05.2016

6. Ai fini della validità del referendum non è necessaria la partecipazione di un numero di minimo di aventi diritto al voto e le modifiche statutarie non entrano in vigore se la maggioranza dei voti validi non si è espressa per la relativa conferma.

7. Il regolamento comunale per la partecipazione e la consultazione dei cittadini reca la disciplina delle procedure relative al referendum confermativo sulle modifiche statutarie.

- Art. 17 Il referendum propositivo (abrogato)
(³⁶)

- Art. 18 Il referendum consultivo (abrogato)
(³⁷)

CAPO IV - IL DIFENSORE CIVICO

- Art. 19 Istituzione e prerogative del Difensore Civico

1. E' istituito l'Ufficio del Difensore Civico, a garanzia dei cittadini e della imparzialità e buon funzionamento dell'Amministrazione, delle Istituzioni, Aziende, Società ed Enti dipendenti o controllati dal Comune.

2. Apposito Regolamento ne disciplina modalità e procedure di intervento. L'Ufficio si attiva, su segnalazione degli interessati o d'ufficio, per accertare e, ove possibile, rimuovere disfunzioni, ritardi, carenze ed abusi dell'Amministrazione comunale e degli altri soggetti di cui al comma 1.

3. L'azione del Difensore Civico tutela diritti ed interessi dei cittadini in attuazione delle Leggi, del presente Statuto e delle norme regolamentari, nonché delle norme statutarie e regolamentari previste per i soggetti di cui al comma 1.

4. Svolge il proprio ruolo in totale indipendenza dagli organi comunali.

5. Qualora il Difensore Civico venga a conoscenza, nell'esercizio delle sue

³⁶ il comma 5 è stato modificato con deliberazione consiliare n. 110 dd. 27.04.2000 e tutto l'articolo è stato abrogato con deliberazione consiliare n. 119 dd. 2.04.2012

³⁷ il comma 3 è stato modificato con deliberazione consiliare n. 110 dd. 27.04.2000 e tutto l'articolo è stato abrogato con deliberazione consiliare n. 119 dd. 2.04.2012

funzioni, di fatti costituenti reato, ha l'obbligo di farne rapporto alla Autorità Giudiziaria.

6. Gli atti adottati dall'Amministrazione comunale, in difformità dei suggerimenti e delle osservazioni del Difensore Civico intervenuto nel relativo procedimento amministrativo, devono essere specificatamente motivati.

7. Il Difensore Civico può chiedere il riesame e la modifica degli atti emanati dagli organi legittimati ove si riscontrino irregolarità o vizi procedurali, al fine di consentire l'attivazione degli strumenti di autotutela.

- Art. 20 Requisiti

1. Il Difensore Civico è eletto dal Consiglio comunale, con votazione a maggioranza dei 2/3 dei consiglieri assegnati, tra persone che, per preparazione ed esperienza, diano la massima garanzia di indipendenza, obiettività, serenità di giudizio e competenza giuridico-amministrativa. ⁽³⁸⁾

2. Non sono eleggibili alla carica:

- a) coloro che versano in una causa di ineleggibilità o di incompatibilità alla carica di Consigliere comunale;
- b) i membri del Parlamento, i Consiglieri regionali, provinciali, comunali;
- c) i membri dell'Ufficio Provinciale e Regionale degli Enti Locali;
- d) gli amministratori di Enti o Aziende dipendenti dal Comune.

3. Ove non si pervenga all'elezione, il Consiglio comunale può deliberare la convenzione con il Difensore Civico operante nel territorio della Provincia Autonoma di Trento.

- Art. 21 Durata in carica, decadenza e revoca

1. Il Difensore Civico rimane in carica tre anni e può essere rieletto consecutivamente solo per un ulteriore mandato.

2. In caso di perdita dei requisiti, la decadenza è pronunciata dal Consiglio comunale.

3. Il Difensore Civico può essere sospeso e revocato dal Consiglio comunale, con la stessa maggioranza prescritta per le elezioni, per violazioni della legge, dello Statuto o del Regolamento e per gravi motivi connessi con l'esercizio delle sue funzioni.

³⁸ comma integrato con deliberazione consiliare n. 119 dd. 2.04.2012

- Art. 22 Sede, dotazione organica, indennità

1. Il Comune assicura al Difensore Civico una sede, i mezzi ed il personale adeguati al buon funzionamento dell'istituto.

2. All'assegnazione del personale provvede la Giunta municipale d'intesa con il Difensore Civico, nell'ambito del personale di ruolo del Comune.

3. Al Difensore Civico compete una indennità di carica stabilita dal Consiglio comunale in relazione alla attività ed al carico di lavoro.

- Art. 23 Rapporti con gli organi comunali

1. Il Difensore Civico, oltre alle dirette comunicazioni ai cittadini che ne abbiano provocato l'azione, invia:

- a) relazioni dettagliate al Sindaco ed alla Giunta per le opportune determinazioni;
- b) relazioni dettagliate al Consiglio comunale su argomenti di notevole rilievo o nei casi in cui ritenga di riscontrare gravi e ripetute irregolarità;
- c) relazione annuale, entro il 31 marzo di ogni anno, al Consiglio comunale, sulla attività svolta nel precedente anno solare, formulando osservazioni e suggerimenti sul funzionamento degli uffici e degli enti o aziende oggetto del suo intervento.

TITOLO III - L'ORGANIZZAZIONE DEL COMUNE

CAPO I - ORDINAMENTO ISTITUZIONALE

- Art. 24 Organi del Comune

1. Sono organi del Comune il Consiglio comunale, la Giunta municipale ed il Sindaco.

2. Spettano a tali organi le funzioni di rappresentanza democratica della comunità cittadina e di amministrazione dell'Ente, nell'ambito delle rispettive competenze e dei principi stabiliti dalla Legge e dal presente Statuto.

- Art. 25 Il Consiglio comunale

1. Il Consiglio comunale è interprete degli interessi generali della comunità. Esercita insieme al Sindaco le funzioni di governo e indirizzo, approvando il documento programmatico da esso proposto; quale organo titolare delle funzioni di controllo politico-amministrativo delibera sulle materie attribuitegli dalla Legge e dal presente Statuto. ⁽³⁹⁾

2. Con l'approvazione degli atti di programmazione generale o di settore in materia di finanze e tributi, urbanistica, opere pubbliche, organizzazione dei servizi, nonché delle convenzioni con altri enti, il Consiglio può definire i criteri di massima per la loro attuazione con particolare riguardo alle risorse impegnate ed ai risultati da perseguire.

3. Esercita insieme al Sindaco le funzioni di indirizzo, e svolge le funzioni di controllo politico-amministrativo, spettanti al Comune, su istituzioni, aziende speciali, gestioni convenzionate e coordinate, consorzi, società alle quali il Comune partecipa.

4. Definisce gli indirizzi per la nomina la designazione e la eventuale revoca dei rappresentanti comunali presso Enti, aziende e istituzioni, e nomina i rappresentanti del Consiglio presso Enti, aziende e istituzioni nei casi espressamente stabiliti dalla legge, garantendo complessivamente il rispetto della proporzione tra Consiglieri appartenenti a ciascun genere e numero di consiglieri assegnati al Comune. Qualora per oggettive ragioni non possa essere rispettato tale principio, ne è data puntuale motivazione nel provvedimento di nomina. ⁽⁴⁰⁾

³⁹ comma modificato con deliberazione consiliare n. 119 dd. 2.04.2012

⁴⁰ comma integrato con deliberazione consiliare n. 300 dd. 3.08.2009

5. Limitatamente ad aspetti economici, patrimoniali e finanziari della sua attività di indirizzo e controllo, il Consiglio può avvalersi della collaborazione del Collegio dei Revisori, ai quali richiede pareri.

6. Ai sensi dell'art. 26 lett. n) del D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L, il Consiglio delibera inoltre sulle seguenti materie: ⁽⁴¹⁾

- abrogato ⁽⁴²⁾
- designazioni di componenti di commissioni quando la Legge e i Regolamenti lo prevedano espressamente ;
- conferimento della cittadinanza onoraria e della medaglia d'oro al merito, con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati;
- toponomastica di competenza comunale;
- determinazione dei criteri per la concessione di contributi ordinari e straordinari alle associazioni;
- provvedimenti di sdemanializzazione e di assegnazione al demanio pubblico;
- elezione del Difensore Civico con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati e determinazione dell'indennità ad esso spettante;
- elezione del Comitato dei garanti e ricorso al referendum; ⁽⁴³⁾
- proposte e pareri da inoltrare alla Provincia o ad altri Enti pubblici ai fini della programmazione economica, urbanistica e ambientale, nonché con riguardo ai progetti di opere pubbliche di valenza sovracomunale, che interessano il territorio comunale, anche in assenza di accordi di programma;

6 bis. Ai sensi dell'art. 26 comma 3 lett. c) e art. 27 del D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L, il Consiglio approva i progetti preliminari di opere pubbliche di importo per lavori a base d'appalto superiore a 1,5 milioni di euro al netto di oneri fiscali ed altre spese. ⁽⁴⁴⁾

7. Il Consiglio vota risoluzioni, mozioni, ordini del giorno per esprimere orientamenti ed indicazioni sull'attività amministrativa del Comune e su temi di carattere generale e di interesse pubblico.

8. Può altresì esprimere orientamento per l'adozione di provvedimenti dei quali i revisori dei conti abbiano segnalato la necessità in relazione all'amministrazione e alla gestione economica delle attività comunali.

9. E' vietata la modifica implicita di atti in precedenza deliberati. ⁽⁴⁵⁾

10. Esercita le altre competenze assegnategli dalla Legge regionale e quelle previste, nell'ambito della legge, dallo Statuto, ed adotta gli atti necessari per il proprio funzionamento.

⁴¹ comma modificato con deliberazione consiliare n. 91 dd. 9.06.2006

⁴² alinea modificato con deliberazione consiliare n. 91 dd. 9.06.2006 ed abrogato con deliberazione consiliare n. 300 dd. 3.08.2009

⁴³ alinea modificato con deliberazione consiliare n. 119 dd. 2.04.2012

⁴⁴ comma inserito con deliberazione consiliare n. 300 dd. 3.08.2009 e modificato con deliberazione consiliare n. 119 dd. 2.04.2012

⁴⁵ comma inserito con deliberazione consiliare n. 91 dd. 9.06.2006

- Art. 26 Il Presidente del Consiglio comunale

1. Il Consiglio, subito dopo aver provveduto alla convalida di tutti gli eletti, compreso il Sindaco, elegge dal suo seno il Presidente con votazione a maggioranza dei 2/3 dei consiglieri assegnati. ⁽⁴⁶⁾

2. Qualora nessuno raggiunga la maggioranza richiesta si procede, nella stessa seduta, ad una ulteriore votazione per la quale è sufficiente il raggiungimento della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

3. Nel caso di esito negativo, si procede subito al ballottaggio fra i due candidati più votati nel secondo scrutinio e risulta eletto colui che raccoglie il massimo dei voti o il più anziano di età nel caso di parità.

4. La deliberazione di nomina del Presidente è immediatamente eseguibile e viene trasmessa alla Giunta provinciale entro il termine di otto giorni.

5. Sino alla elezione del Presidente e, successivamente, in ogni caso di dichiarata temporanea assenza o impedimento del Presidente eletto, la seduta è presieduta dal più anziano di età fra i consiglieri presenti che non abbiano manifestato la propria indisponibilità.

6. Qualora l'impedimento o l'assenza si protraggano oltre i trenta giorni il Presidente viene dichiarato decaduto ed il Consiglio nella prima seduta utile successiva provvede ad una nuova elezione. Analogamente il Consiglio provvede in caso di dimissioni del Presidente dalla carica discusse ed accettate dal Consiglio medesimo. ⁽⁴⁷⁾

7. Il Presidente può essere revocato su richiesta motivata, depositata almeno dieci giorni prima mediante consegna al Segretario generale per la registrazione al Protocollo generale e sottoscritta dal Sindaco o da almeno 2/5 dei consiglieri assegnati, con il voto palese favorevole di almeno 2/3 dei consiglieri assegnati. ⁽⁴⁸⁾

8. Il Regolamento interno per il funzionamento del Consiglio comunale può prevedere l'istituzione dell'Ufficio di presidenza del Consiglio, definendone le modalità di composizione e di funzionamento, ivi compresa la temporanea sostituzione del Presidente in deroga a quanto previsto al precedente comma 5 e fatta salva l'eventuale applicazione dei commi 6 e 7. ⁽⁴⁹⁾

- Art. 27 Attribuzioni del Presidente

1. Il presidente del Consiglio:

- 1) rappresenta il Consiglio comunale nell'Ente;
- 2) convoca il Consiglio fissando la data, sentito il Sindaco e la conferenza dei Capigruppo

⁴⁶ comma modificato con deliberazione consiliare n. 91 dd. 9.06.2006

⁴⁷ comma modificato con deliberazione consiliare n. 119 dd. 2.04.2012

⁴⁸ comma modificato con deliberazione consiliare n. 119 dd. 2.04.2012

⁴⁹ comma inserito con deliberazione consiliare n. 91 dd. 9.06.2006

e dirama l'ordine del giorno formulato su proposte compiutamente istruite, presentate dal Sindaco, dalla Giunta e da qualsiasi consigliere;

- 3) riunisce il Consiglio nei casi e secondo le modalità previste dall'art. 29, comma 5; ⁽⁵⁰⁾
- 4) sentito il Sindaco, riunisce il Consiglio nel termine di dieci giorni per discutere e provvedere sul referto straordinario pervenuto dai Revisori dei conti ai sensi dell'art. 35 comma 7 della Legge regionale 4.1.1993, n. 1;
- 5) è oratore ufficiale del Consiglio, presiede e disciplina la discussione degli argomenti all'ordine del giorno nella successione in cui vi sono esposti, salvo le modifiche decise dal Consiglio stesso su proposta del suo Presidente, di ciascun consigliere e del Sindaco;
- 6) sovrintende all'ordinato svolgimento delle sedute del Consiglio comunale, con il potere di allontanare dall'aula chi tra il pubblico arrechi disturbo, nonché di sospendere le sedute stesse;
- 7) assistito dagli scrutatori proclama il risultato delle votazioni e la decisione assunta;
- 8) firma, insieme al Segretario generale, i verbali di seduta e gli estratti delle deliberazioni; ⁽⁵¹⁾
- 9) convoca e presiede la conferenza dei Capigruppo consiliari;
- 10) insedia le Commissioni consiliari e vigila sul loro regolare funzionamento;
- 11) notifica agli enti interessati le nomine dei rappresentanti del Consiglio ad esso espressamente riservate dalla legge e dai regolamenti;
- 12) sovrintende al funzionamento dell'ufficio di supporto all'attività del Consiglio e delle Commissioni.

2. Il Presidente del Consiglio ed il Sindaco, su proposta del Segretario generale, individuano con atto congiunto, l'ufficio o parte di esso destinato al supporto delle attività del Presidente, del Consiglio, dei Gruppi e delle Commissioni consiliari; con il predetto atto i poteri di sovrintendenza sono trasferiti dal Sindaco al Presidente, fermo restando il principio di separazione contenuto nel comma 1 dell'art. 22 della Legge regionale 4.1.1993, n. 1 ed il connesso coordinamento del Segretario generale.

- Art. 28 I Consiglieri comunali

1. I consiglieri comunali sono al servizio dell'intera comunità cittadina ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato.

2. Hanno l'obbligo di partecipare alle sedute del Consiglio e delle Commissioni permanenti e speciali alle quali sono assegnati ed hanno diritto di iniziativa e di intervento su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio. Hanno inoltre diritto di formulare interrogazioni, interpellanze, mozioni ed ordini del giorno con le

⁵⁰ comma sostituito con deliberazione consiliare n. 119 dd. 2.04.2012

⁵¹ comma modificato con deliberazione consiliare n. 119 dd. 2.04.2012

procedure e le modalità stabilite dal Regolamento interno del Consiglio comunale. ⁽⁵²⁾

2 bis. I Consiglieri o loro sostituti hanno diritto di percepire per l'effettiva partecipazione ad ogni adunanza di Consiglio e di Commissione consiliare un gettone di presenza il cui ammontare è fissato nei limiti previsti dalle norme vigenti e nella misura fissata dai commi seguenti del presente articolo. ⁽⁵³⁾

2 ter. Non compete il gettone di presenza al Consigliere che non partecipi alla adunanza per un tempo pari alla metà della durata della stessa. La durata della riunione è determinata dall'ora di convocazione all'ora di chiusura proclamata dal Presidente. ⁽⁵⁴⁾

2 quater. Al Sindaco, agli Assessori comunali ed ai Consiglieri comunali viene consegnata una tessera di riconoscimento personale da utilizzare ai fini della registrazione della presenza all'adunanza del Consiglio comunale. ⁽⁵⁵⁾

2 quinquies. Il Consigliere che si assenti definitivamente dall'adunanza, prima di lasciare la sala, deve avvisare il Segretario perché sia presa nota a verbale qualora l'uscita dall'aula non sia registrata elettronicamente. ⁽⁵⁶⁾

2 sexies. Le indennità di presenza non sono tra loro cumulabili nell'ambito della medesima giornata. ⁽⁵⁷⁾

2 septies. Spetta ai Consiglieri anche il rimborso per le spese sostenute secondo le vigenti disposizioni di legge. ⁽⁵⁸⁾

2 octies. L'uso di strumenti informatici da parte dei Consiglieri è ammesso purchè l'uso sia inerente l'attività istituzionale che si esercita in aula. ⁽⁵⁹⁾

2 nonies. E' vietato l'uso di dispositivi telefonici nella sala consiliare durante le sedute del Consiglio, qualora sia causa di disturbo al regolare svolgimento dei lavori. ⁽⁶⁰⁾

3. Secondo le modalità stabilite dal Regolamento interno del Consiglio e fatto salvo l'obbligo del segreto nei casi previsti dalla Legge, i consiglieri -per lo svolgimento del loro mandato- hanno diritto di prendere visione e di ottenere copia di tutti i provvedimenti e dei relativi atti preparatori in essi richiamati, adottati dalla Giunta e dalle aziende od enti dipendenti dal Comune, nonché di ottenere tutte le informazioni e le notizie in possesso degli uffici, facendone richiesta ai dirigenti o ai responsabili dei procedimenti.

4. Ove un Consigliere risulti assente per quattro sedute consecutive, il Presidente del Consiglio provvede a comunicargli l'avvio del procedimento di decadenza, con comunicazione scritta da inoltrare entro 5 giorni lavorativi successivi all'ultima seduta. Il

⁵² comma sostituito con deliberazione consiliare n. 119 dd. 2.04.2012

⁵³ comma inserito con deliberazione consiliare n. 119 dd. 2.04.2012

⁵⁴ comma inserito con deliberazione consiliare n. 119 dd. 2.04.2012

⁵⁵ comma inserito con deliberazione consiliare n. 119 dd. 2.04.2012

⁵⁶ comma inserito con deliberazione consiliare n. 119 dd. 2.04.2012

⁵⁷ comma inserito con deliberazione consiliare n. 119 dd. 2.04.2012

⁵⁸ comma inserito con deliberazione consiliare n. 119 dd. 2.04.2012

⁵⁹ comma inserito con deliberazione consiliare n. 119 dd. 2.04.2012

⁶⁰ comma inserito con deliberazione consiliare n. 119 dd. 2.04.2012

consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché di fornire al Presidente eventuali documenti probatori, entro il termine di venti giorni decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto quest'ultimo termine il Consiglio, nella prima riunione, tenuto conto delle cause giustificative presentate dal consigliere interessato, decide sulla proposta di decadenza con provvedimento da adottarsi con il voto favorevole dei due terzi dei componenti assegnati. La delibera che dichiara la decadenza è notificata all'interessato entro 5 giorni lavorativi successivi alla sua adozione. ⁽⁶¹⁾

5. Le dimissioni dalla carica di consigliere sono presentate al Consiglio, sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. ⁽⁶²⁾

6. abrogato. ⁽⁶³⁾

7. I consiglieri sono invitati a rendere pubblica la loro situazione patrimoniale e reddituale, secondo le modalità stabilite dal Regolamento interno del Consiglio.

- Art. 29 Funzionamento del Consiglio comunale

1. Il funzionamento del Consiglio comunale è regolato da apposito Regolamento interno, che deve essere approvato con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati con eventuale arrotondamento all'unità superiore. Analoga maggioranza è necessaria per la approvazione delle modifiche al Regolamento. ⁽⁶⁴⁾

2. abrogato ⁽⁶⁵⁾

3. abrogato ⁽⁶⁶⁾

4. abrogato ⁽⁶⁷⁾

5. abrogato ⁽⁶⁸⁾

6. abrogato ⁽⁶⁹⁾

⁶¹ comma sostituito con deliberazione consiliare n. 300 dd. 3.08.2009

⁶² comma sostituito con deliberazione consiliare n. 300 dd. 3.08.2009

⁶³ comma modificato con deliberazione consiliare n. 91 dd. 9.06.2006 ed abrogato con deliberazione consiliare n. 300 dd. 3.08.2009

⁶⁴ comma integrato con deliberazione consiliare n. 184 dd. 7.10.2013

⁶⁵ comma modificato e integrato con alinea a) e b) con deliberazione consiliare n. 91 dd. 9.06.2006; integrato con deliberazione consiliare n. 56 dd. 16.03.2011 ed abrogato con deliberazione consiliare n. 184 dd. 7.10.2013

⁶⁶ comma modificato con deliberazioni consiliari n. 91 dd. 9.06.2006 e n. 119 dd. 2.04.2012 ed abrogato con deliberazione consiliare n. 184 dd. 7.10.2013

⁶⁷ comma sostituito con deliberazione consiliare n. 119 dd. 2.04.2012 ed abrogato con deliberazione consiliare n. 184 dd. 7.10.2013

⁶⁸ comma sostituito con deliberazione consiliare n. 119 dd. 2.04.2012 ed abrogato con deliberazione consiliare n. 184 dd. 7.10.2013

⁶⁹ comma modificato con deliberazione consiliare n. 91 dd. 9.06.2006 ed abrogato con deliberazione consiliare n. 184 dd. 7.10.2013

- 6 bis. abrogato ⁽⁷⁰⁾
- 7. abrogato ⁽⁷¹⁾
- 8. abrogato ⁽⁷²⁾
- 9. abrogato ⁽⁷³⁾
- 10. abrogato ⁽⁷⁴⁾
- 11. abrogato ⁽⁷⁵⁾
- 12. abrogato ⁽⁷⁶⁾
- 13. abrogato ⁽⁷⁷⁾
- 14. abrogato ⁽⁷⁸⁾

- Art. 30 Gruppi consiliari e conferenza dei Capigruppo

1. I consiglieri eletti nella medesima lista formano un gruppo consiliare. In ogni caso ciascun gruppo deve essere composto da almeno due consiglieri. E' costituito il gruppo misto composto dai consiglieri eletti in liste che hanno conseguito un unico seggio. Possono costituirsi nuovi gruppi per fusione o per scissione di quelli originari, purché sia rispettato il limite minimo.

2. Ogni gruppo designa nel proprio ambito un Capogruppo, il cui nominativo deve essere comunicato per iscritto al Segretario generale o verbalmente in apertura della prima seduta del Consiglio o di quella successiva alla costituzione del nuovo gruppo. In mancanza di tali comunicazioni viene considerato Capogruppo il consigliere che nelle elezioni comunali ha ottenuto il maggior numero di preferenze personali. ⁽⁷⁹⁾

3. E' istituita la conferenza dei Capigruppo, presieduta dal Presidente del

⁷⁰ comma inserito con deliberazione consiliare n. 119 dd. 2.04.2012 ed abrogato con deliberazione consiliare n. 184 dd. 7.10.2013

⁷¹ comma sostituito con deliberazione consiliare n. 119 dd. 2.04.2012 ed abrogato con deliberazione consiliare n. 184 dd. 7.10.2013

⁷² comma modificato con deliberazione consiliare n. 173 dd. 29.10.1996 ed abrogato con deliberazione consiliare n. 184 dd. 7.10.2013

⁷³ comma abrogato con deliberazione consiliare n. 184 dd. 7.10.2013

⁷⁴ comma modificato con deliberazione consiliare n. 91 dd. 9.06.2006, sostituito con deliberazione consiliare n. 119 dd. 2.04.2012 ed abrogato con deliberazione consiliare n. 184 dd. 7.10.2013

⁷⁵ comma modificato con deliberazione consiliare n. 91 dd. 9.06.2006, sostituito con deliberazione consiliare n. 119 dd. 2.04.2012 ed abrogato con deliberazione consiliare n. 184 dd. 7.10.2013

⁷⁶ comma abrogato con deliberazione consiliare n. 184 dd. 7.10.2013

⁷⁷ comma modificato con deliberazione consiliare n. 91 dd. 9.06.2006 ed abrogato con deliberazione consiliare n. 184 dd. 7.10.2013

⁷⁸ comma abrogato con deliberazione consiliare n. 184 dd. 7.10.2013

⁷⁹ comma modificato con deliberazione consiliare n. 119 dd. 2.04.2012

Consiglio comunale, con funzioni di collaborazione per la preparazione del programma e del calendario dei lavori del Consiglio e delle modalità della discussione. Alla conferenza partecipano il Capogruppo od un consigliere da lui delegato, il quale ha il dovere di informare il proprio gruppo sui lavori della conferenza.

4. La conferenza si riunisce di norma prima di ogni convocazione del Consiglio; può altresì essere convocata su iniziativa del Presidente del Consiglio comunale oppure su richiesta scritta del Sindaco o di almeno metà dei componenti della stessa. ⁽⁸⁰⁾

5. Le ulteriori competenze e le regole per il funzionamento della conferenza dei Capigruppo sono stabilite dal Regolamento interno del Consiglio.

- Art. 31 Commissioni consiliari

1. Nella riunione successiva a quella per la elezione del Presidente del Consiglio comunale, il Consiglio comunale istituisce al suo interno, con apposita deliberazione, commissioni permanenti per settori organici di materie con funzioni consultive per gli atti di competenza del Consiglio, determinandone numero e le competenze. Il funzionamento delle commissioni consiliari è stabilito dal Regolamento interno del Consiglio. ⁽⁸¹⁾

2. Le commissioni consiliari permanenti sono composte da consiglieri comunali, in modo da rappresentare tutti i gruppi consiliari che intendono aderirvi. Ciascun Commissario esprime un numero di voti pari a quelli di cui dispone il gruppo da cui è stato designato. ⁽⁸²⁾

2 bis. Nella nomina dei componenti delle commissioni deve essere assicurata la partecipazione di entrambi i generi in misura non inferiore alla proporzione nella quale ciascuno dei due generi è rappresentato in Consiglio Comunale. Qualora per oggettive ragioni non possa essere rispettato tale principio, ne è data puntuale motivazione nel provvedimento di nomina. ⁽⁸³⁾

3. Le riunioni delle commissioni non sono aperte al pubblico, salvo i casi previsti dalla Legge o dal Regolamento interno del Consiglio. ⁽⁸⁴⁾

- Art. 32 La Giunta municipale

1. La Giunta municipale opera insieme al Sindaco per l'attuazione del programma approvato dal Consiglio.

2. La Giunta è composta dal Sindaco che la presiede e da cinque Assessori,

⁸⁰ comma modificato con deliberazione consiliare n. 119 dd. 2.04.2012

⁸¹ comma modificato con deliberazione consiliare n. 173 dd. 29.10.1996

⁸² comma modificato con deliberazione consiliare n. 173 dd. 29.10.1996

⁸³ comma inserito con deliberazione consiliare n. 300 dd. 3.08.2009

⁸⁴ comma integrato con deliberazione consiliare n. 119 dd. 2.04.2012

ricomprendendo tra questi il Vice Sindaco. Possono essere nominati alla carica di Assessore, in numero massimo di due, anche cittadini non facenti parte del Consiglio, secondo le modalità previste dalla Legge Regionale. ⁽⁸⁵⁾

2 bis. Nella Giunta comunale deve essere assicurata la partecipazione di entrambi i generi, in misura non inferiore alla proporzione nella quale ciascuno dei due generi è rappresentato in Consiglio comunale.⁽⁸⁶⁾

3. La Giunta municipale è validamente riunita quando sono presenti il Sindaco, o in caso di sua assenza o impedimento chi legalmente lo sostituisce nella funzione di Presidente della Giunta stessa, nonché almeno tre Assessori; le votazioni si svolgono a scrutinio palese per alzata di mano. Le deliberazioni della Giunta municipale sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti.

- Art. 33 Comunicazione da parte del Sindaco dei componenti della Giunta ed indirizzi generali di governo.

1. Nella prima seduta successiva all'elezione, il Sindaco comunica i nominativi del Vice-Sindaco e degli Assessori ed espone la proposta programmatica degli indirizzi generali di governo. ⁽⁸⁷⁾

2. Nella stessa seduta o in altra da tenersi entro i successivi dieci giorni feriali su convocazione del Presidente del Consiglio comunale il Sindaco, sentita la Giunta, presenta al Consiglio comunale le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo. La proposta programmatica del Sindaco è discussa ed approvata con voto palese a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

Ciascun consigliere comunale ha il pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo integrazioni, adeguamenti e modifiche. A metà mandato il Consiglio provvede a verificare l'attuazione di tali linee da parte del Sindaco e degli assessori. Il Consiglio può, con apposita deliberazione, approvata con voto palese a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, integrare o modificare nel corso del mandato le linee programmatiche, sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere in ambito locale.⁽⁸⁸⁾

3. Agli indirizzi approvati deve ispirarsi l'attività del Consiglio, del Sindaco, della Giunta, del Segretario, dei Dirigenti e dei responsabili degli uffici e dei servizi. Essi sono pubblicati in fascicolo a disposizione di ogni richiedente.

⁸⁵ comma modificato con deliberazioni consiliari n. 300 dd. 3.08.2009 e n. 184 dd. 7.10.2013

⁸⁶ comma inserito con deliberazione consiliare n. 300 dd. 3.08.2009

⁸⁷ comma modificato con deliberazione consiliare n. 119 dd. 2.04.2012

⁸⁸ comma sostituito con deliberazione consiliare n. 300 dd. 3.08.2009

- Art. 34 Indirizzi per le nomine e criteri

(⁸⁹)

1. Il Consiglio è convocato in una data compresa nei quindici giorni feriali successivi a quella di approvazione degli indirizzi generali di governo, per formulare, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, gli indirizzi in base ai quali il Sindaco procede alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende, istituzioni e consorzi e società.

2. abrogato (⁹⁰)

3. Da parte del Sindaco non possono essere nominati membri del Consiglio od Organo di amministrazione delle società partecipate dal Comune:

- a) i componenti della Giunta e del Consiglio comunale;
- b) i soggetti già rappresentanti il Comune presso altri enti, aziende, istituzioni, consorzi e società;
- c) coloro che sono in lite con l'ente strumentale o societario partecipato dal Comune, nonché i titolari, i soci limitatamente responsabili, gli amministratori, i dipendenti con poteri di rappresentanza e di coordinamento di imprese esercenti attività concorrenti comunque connesse ai servizi dell'ente stesso;
- d) i Revisori dei conti del Comune, nonché i dipendenti del Comune o di altri Enti comunali che svolgano funzioni di controllo o di responsabile di procedimento sull'applicazione di convenzioni o contratti di servizio.⁽⁹¹⁾

- Art. 35 Mozione di sfiducia al Sindaco

(⁹²)

1. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica se la maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio approva per appello nominale una mozione di sfiducia motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati.

2. La mozione di sfiducia deve essere messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.

- Art. 36 Dimissioni, cessazione e revoca degli Assessori

1. Il Sindaco nomina e revoca con propria determinazione gli Assessori e provvede alla loro surroga in ogni caso di cessazione.

⁸⁹ commi 1, 2 e 3 modificati con deliberazione consiliare n. 161 dd. 10.01.2005

⁹⁰ comma abrogato con deliberazione consiliare n. 119 dd. 2.04.2012

⁹¹ comma 3 sostituito con deliberazione consiliare n. 119 dd. 2.04.2012

⁹² oggetto integrato e articolo sostituito con deliberazione consiliare n. 119 dd. 2.04.2012

2. Le dimissioni dalla carica di Assessore sono presentate al Sindaco per iscritto e hanno effetto dalla data di consegna al Segretario generale per la registrazione al Protocollo generale. ⁽⁹³⁾

3. Il Sindaco comunica al Consiglio la cessazione per qualsiasi effetto di singoli componenti la Giunta e la contestuale nomina dei sostituti nella prima seduta utile successiva. In caso di revoca la comunicazione deve essere accompagnata da una sintetica motivazione.

- Art. 37 Attribuzioni e funzionamento della Giunta municipale

1. Le attribuzioni della Giunta sono quelle che la Legge o lo Statuto non attribuiscono al Consiglio comunale, al Sindaco, al Segretario generale o ai Dirigenti. ⁽⁹⁴⁾

2. abrogato ⁽⁹⁵⁾

3. Le adunanze della Giunta non sono pubbliche. Su richiesta del Sindaco possono partecipare alle sedute della Giunta municipale persone non appartenenti al collegio, per essere consultate in ordine a specifici argomenti.

4. Le deliberazioni adottate dalla Giunta vengono comunicate ai Capigruppo consiliari mediante invio dell'elenco delle stesse, contestualmente all'inizio della loro pubblicazione all'Albo.

5. Svolge, in collaborazione con il Sindaco, attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio al quale il Sindaco, sentita la Giunta, riferisce annualmente sull'attività svolta.

6. L'attività propositiva della Giunta si realizza mediante l'approvazione di proposte di deliberazioni nelle materie riservate al Consiglio. L'attività di impulso consiste nella tempestività di formulazione delle proposte relative all'assunzione di atti fondamentali di competenza del Consiglio soggetti a termine di legge, nonché nel richiedere che il Sindaco attivi, su specifiche questioni, il potere di convocazione riservatogli dalla normativa vigente.

- Art. 38 Il Sindaco

1. Il Sindaco, capo dell'Amministrazione comunale e Ufficiale di Governo, rappresenta il Comune e la comunità, promuove l'attuazione del proprio programma, approvato dal Consiglio, attua le iniziative e gli interventi più idonei per realizzare le finalità istituzionali del Comune. Oltre alle attribuzioni già previste dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti, il Sindaco:

⁹³ comma modificato con deliberazione consiliare n. 119 dd. 2.04.2012

⁹⁴ comma modificato con deliberazione consiliare n. 119 dd. 2.04.2012

⁹⁵ comma abrogato con deliberazione consiliare n. 119 dd. 2.04.2012

- a) nomina e revoca gli Assessori e tra essi il Vice Sindaco;
- b) convoca e presiede la Giunta fissandone l'ordine del giorno;
- c) può ripartire gli affari tra gli Assessori, con possibilità di delega della firma agli Assessori stessi;
- d) può incaricare uno o più consiglieri comunali dell'esercizio temporaneo di funzioni di istruttoria e di rappresentanza inerenti specifiche attività o servizi o pratiche;
- e) convoca periodicamente riunioni e conferenze interne di servizio per la verifica dello stato di attuazione del programma e degli atti fondamentali approvati dal Consiglio;
- f) assume le iniziative per assicurare che servizi, uffici, aziende speciali, istituzioni e società svolgano le proprie attività secondo gli obiettivi stabiliti, ferme restando le relative autonomie dirigenziali o gestionali come stabilite dalla legge, dagli statuti o atti costitutivi e rispettivi regolamenti;
- g) presiede la commissione giudicatrice per il concorso di Segretario generale; ⁽⁹⁶⁾
- h) indice il referendum nelle forme stabilite dallo Statuto;
- i) nomina, designa e revoca, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio comunale i rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende speciali, Istituzioni, Consorzi e Società, fatta salva la competenza di nomina espressamente riservata dalla legge in capo al Consiglio; ⁽⁹⁷⁾
- l) su richiesta motivata del Consiglio comunale, sulla base di una mozione presentata da almeno due quinti dei consiglieri in carica, con voto della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, revoca gli amministratori di Aziende speciali, di Istituzioni e di Consorzi e nomina -contestualmente i successori; la seduta consiliare per la discussione e la votazione della revoca o della sfiducia costruttiva è convocata dal Presidente entro dieci giorni dalla consegna del documento al Segretario generale per la registrazione al Protocollo generale. ⁽⁹⁸⁾
- m) nomina i membri delle commissioni comunali ad eccezione della Commissione elettorale e di quelle commissioni per le quali la competenza è espressamente attribuita al Consiglio dalla legge o dallo Statuto; ⁽⁹⁹⁾
- n) stipula gli accordi di programma;
- o) rappresenta in giudizio il Comune, salva la possibilità di delega in capo ai Dirigenti e responsabili degli uffici per le opposizioni contro le ordinanze-ingiunzione per illeciti amministrativi sanzionati; ⁽¹⁰⁰⁾
- p) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo criteri di competenza e di

⁹⁶ lettera modificata con deliberazione consiliare n. 119 dd. 2.04.2012

⁹⁷ lettera integrata con deliberazione consiliare n. 119 dd. 2.04.2012

⁹⁸ lettera modificata con deliberazione consiliare n. 119 dd. 2.04.2012

⁹⁹ lettera integrata con deliberazione consiliare n. 119 dd. 2.04.2012

¹⁰⁰ lettera modificata con deliberazione consiliare n. 119 dd. 2.04.2012

specifica capacità direzionale, applicando le modalità e gli altri criteri stabiliti dalla Legge, dallo Statuto e dal Regolamento di organizzazione;

- q) impartisce al Segretario generale le direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione, indicando le priorità nonché i criteri generali per la fissazione dell'orario di servizio e per l'apertura al pubblico delle attività comunali; ⁽¹⁰¹⁾
- r) firma gli atti generali e quelli amministrativi esterni aventi contenuto discrezionale;
- s) sovrintende all'attuazione delle mozioni e relaziona periodicamente sullo stato di attuazione delle mozioni approvate dal Consiglio comunale. ⁽¹⁰²⁾

- Art. 39 Il Vice-Sindaco

1. Il Sindaco nomina il Vice Sindaco, scegliendolo tra gli Assessori provenienti dal Consiglio comunale.

2. In assenza di Sindaco e Vice Sindaco la sostituzione compete, nell'ordine, all'Assessore più anziano di età. ⁽¹⁰³⁾

CAPO II - ORDINAMENTO DEGLI UFFICI

- Art. 40 Principi e criteri direttivi

1. L'organizzazione degli uffici e dei servizi comunali è improntata a criteri di autonomia operativa e finanziaria, funzionalità ed economicità di gestione, ed ha come obiettivo primario la qualità del servizio reso ai cittadini, che va perseguito innanzitutto attraverso una costante valorizzazione della professionalità e della responsabilità del personale unitamente alla verifica permanente dei bisogni della collettività e della rispondenza a tali bisogni dei servizi erogati all'utenza. ⁽¹⁰⁴⁾

2. abrogato ⁽¹⁰⁵⁾

3. Il Comune disciplina con appositi Regolamenti ed atti amministrativi

¹⁰¹ lettera modificata con deliberazione consiliare n. 119 dd. 2.04.2012

¹⁰² lettera inserita con deliberazione consiliare n. 119 dd. 2.04.2012

¹⁰³ comma modificato con deliberazione consiliare n. 119 dd. 2.04.2012

¹⁰⁴ comma integrato con deliberazione consiliare n. 119 dd. 2.04.2012

¹⁰⁵ comma modificato con deliberazione consiliare n. 163 dd. 20.12.2000 ed abrogato con deliberazione consiliare n. 119 dd. 2.04.2012

l'organizzazione degli uffici, l'esercizio delle funzioni e i rapporti con il Personale. ⁽¹⁰⁶⁾

4. abrogato ⁽¹⁰⁷⁾

- Art. 41 Organizzazione degli uffici

⁽¹⁰⁸⁾

1. Il Regolamento e gli atti amministrativi di organizzazione determinano le sfere di competenza e le attribuzioni degli uffici, le responsabilità dei funzionari, la dotazione della pianta organica, il numero, la struttura e le funzioni delle aree funzionali e delle eventuali unità operative, stabilendo inoltre opportune modalità agevolative per la mobilità interna.

2. La individuazione della appropriata dotazione organica è effettuata dal Consiglio comunale in relazione all'organizzazione e alle esigenze delle strutture organizzative. ⁽¹⁰⁹⁾

3. La Giunta comunale, nell'ambito della dotazione organica, approva l'organigramma, con il quale vengono individuate le strutture organizzative semplici e/o complesse e viene stabilito per ciascuna di esse, valutati i carichi di lavoro, il contingente complessivo nelle varie categorie, livelli e figure professionali, in modo da consentire il maggior grado di flessibilità con riguardo ai compiti ed ai programmi assegnati e il miglior coordinamento tra le varie strutture. ⁽¹¹⁰⁾

4. abrogato ⁽¹¹¹⁾

5. abrogato ⁽¹¹²⁾

6. abrogato ⁽¹¹³⁾

7. abrogato ⁽¹¹⁴⁾

8. abrogato ⁽¹¹⁵⁾

¹⁰⁶ comma modificato con deliberazione consiliare n. 163 dd. 20.12.2000

¹⁰⁷ comma modificato con deliberazione consiliare n. 163 dd. 20.12.2000 ed abrogato con deliberazione consiliare n. 119 dd. 2.04.2012

¹⁰⁸ commi da 1 a 8 modificati con deliberazione consiliare n. 163 dd. 20.12.2000

¹⁰⁹ comma sostituito con deliberazione consiliare n. 119 dd. 2.04.2012

¹¹⁰ comma sostituito con deliberazione consiliare n. 119 dd. 2.04.2012

¹¹¹ comma abrogato con deliberazione consiliare n. 119 dd. 2.04.2012

¹¹² comma abrogato con deliberazione consiliare n. 119 dd. 2.04.2012

¹¹³ comma abrogato con deliberazione consiliare n. 119 dd. 2.04.2012

¹¹⁴ comma abrogato con deliberazione consiliare n. 119 dd. 2.04.2012

¹¹⁵ comma abrogato con deliberazione consiliare n. 119 dd. 2.04.2012

- Art. 42 Rapporti con il Personale

1. Il Comune promuove e realizza il miglioramento delle condizioni di lavoro e delle prestazioni del personale attraverso l'adeguamento delle strutture e dei mezzi, la formazione, la qualificazione professionale e la responsabilizzazione dei dipendenti.

2. Riconosce le rappresentanze sindacali interne dei propri dipendenti come interlocutori nelle materie concernenti il personale e l'organizzazione del lavoro, secondo quanto previsto dalla Legge e dagli accordi sindacali.

3. Il Comune, nell'organizzazione degli uffici e del personale, realizza condizioni di pari opportunità tra uomini e donne garantendo, anche mediante azioni positive, il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di parità nel lavoro.

4. abrogato ⁽¹¹⁶⁾

- Art. 43 Procedimento amministrativo

⁽¹¹⁷⁾

1. L'attività amministrativa del Comune è regolata secondo quanto previsto dalla legge provinciale sul procedimento amministrativo e dal relativo regolamento comunale.

2. Il Comune individua il termine entro il quale ciascun procedimento deve concludersi. Qualora non previsto espressamente, esso si intende di 90 giorni.

- Art. 44 Il Segretario generale e il Vice Segretario

1. L'Ufficio di segreteria generale è composto da un Segretario generale e da un Vice Segretario.

2. Il Segretario generale dipende funzionalmente dal Sindaco, è il funzionario più elevato in grado del Comune e capo del personale, e svolge al massimo livello la funzione di direzione e di coordinamento dell'organizzazione amministrativa con gli Organi di governo, nonché i compiti che gli sono attribuiti dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti.

3. Partecipa alle riunioni del Consiglio e della Giunta, redigendone e firmandone i relativi verbali secondo le modalità stabilite dai relativi regolamenti; è responsabile dell'istruttoria delle deliberazioni, provvede per la loro pubblicazione e, quando necessario, per l'invio agli organi di controllo. Riceve gli atti che lo Statuto o i regolamenti prevedono gli siano consegnati.

4. E' responsabile dell'istruttoria delle proposte di deliberazione da sottoporsi al

¹¹⁶ comma modificato con deliberazione consiliare n. 163 dd. 20.12.2000 ed abrogato con deliberazione consiliare n. 119 dd. 2.04.2012

¹¹⁷ oggetto modificato e articolo sostituito con deliberazione consiliare n. 119 dd. 2.04.2012

Consiglio ed alla Giunta; esercita tale funzione sia nei confronti dell'ufficio a cui compete formulare la proposta, sia attivando i responsabili dei servizi tenuti ad esprimere i pareri e le attestazioni prescritte dalla legge e può richiedere il perfezionamento della proposta.⁽¹¹⁸⁾

5. In particolare il Segretario generale: ⁽¹¹⁹⁾

- a) assiste e coadiuva gli Organi di governo del Comune nell'azione amministrativa ed adempie ai compiti affidatigli dal Sindaco;
- b) coadiuva il Sindaco nell'attività di vigilanza e di sovrintendenza sullo svolgimento delle attività del Comune;
- c) assicura l'attuazione dei provvedimenti adottati dal Consiglio comunale, dalla Giunta municipale e dal Sindaco, disponendo l'esecuzione sollecita e conforme degli atti e delle deliberazioni da parte dell'ufficio competente;
- d) nel rispetto delle norme di legge e di regolamento e delle direttive impartitegli dal Sindaco, sovrintende all'operato dei Dirigenti e dei funzionari responsabili di struttura organizzativa, coordinandone l'attività, sostituendosi ad essi, previa comunicazione al Sindaco ed agli interessati, in caso di loro ingiustificata inerzia, dirimendo eventuali conflitti di competenza tra gli stessi;
- e) esercita le funzioni dirigenziali rispetto ai Settori in caso di mancata nomina del relativo Responsabile o del relativo sostituto; ⁽¹²⁰⁾
- g) tiene i rapporti con i consulenti, esercita attività di alta direzione sugli uffici e servizi del Comune, nel rispetto degli indirizzi dati dal Sindaco e riferendo ad esso sui risultati raggiunti anche allo scopo di verificare l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa;
- h) è responsabile della tenuta dell'Archivio comunale;

6. Il Segretario generale, per l'esercizio delle sue funzioni si avvale delle strutture, dei servizi e del personale comunale ed adotta gli atti e provvedimenti a rilevanza esterna connessi all'esercizio delle sue competenze, secondo quanto prevede il Regolamento di organizzazione degli uffici e per l'esercizio delle funzioni.

7. (Eliminato) ⁽¹²¹⁾

8. Roga, se richiesto dal Sindaco, i contratti e gli atti nei quali il Comune è parte contraente.

9. Nei concorsi compete al Segretario la presidenza della commissione giudicatrice, salvo diversa indicazione della Giunta Municipale; la presidenza della commissione è inoltre attribuita al Segretario nei concorsi per il posto di Vice Segretario o di dirigente. ⁽¹²²⁾

¹¹⁸ comma modificato con deliberazione consiliare n. 163 dd. 20.12.2000

¹¹⁹ comma modificato con deliberazione consiliare n. 163 dd. 20.12.2000

¹²⁰ lettera sostituita con deliberazione consiliare n. 119 dd. 2.04.2012

¹²¹ comma eliminato con deliberazione consiliare n. 163 dd. 20.12.2000

¹²² comma modificato con deliberazioni consiliari n. 163 dd. 20.12.2000 e n. 119 dd. 2.04.2012

10. Il Vice Segretario svolge le funzioni vicarie del Segretario, lo coadiuva, lo sostituisce in caso di assenza o impedimento e regge la sede segretariale in caso di vacanza della stessa. Ad esso è di norma attribuita la direzione di almeno un settore operativo e/o la direzione di progetti che interessano più settori: a tal fine svolge funzioni di sovrintendente e coordinatore dei dirigenti interessati. ⁽¹²³⁾

- Art. 45 La funzione dirigenziale o direttiva

⁽¹²⁴⁾

1. La funzione dirigenziale o direttiva consiste nella capacità di programmare e coordinare i mezzi e le risorse necessarie al conseguimento degli obiettivi stabiliti dagli organi di indirizzo e di governo, di promuovere l'adeguamento dell'organizzazione e delle procedure, di motivare e responsabilizzare i collaboratori, di verificare e prospettare tempestivamente le esigenze alle quali la struttura direttamente dovrà far fronte. ⁽¹²⁵⁾

2. I Dirigenti o Funzionari direttivi partecipano con attività istruttoria di analisi e di proposta, alla definizione e messa a punto, sotto il profilo tecnico-amministrativo, degli obiettivi individuati dalla Amministrazione, secondo il principio della distinzione fra i rispettivi ruoli stabilito dalla Legge. ⁽¹²⁶⁾

3. I Dirigenti o Funzionari direttivi sono inoltre direttamente responsabili della traduzione in termini operativi di tali obiettivi; il raggiungimento di tali obiettivi costituisce parametro di valutazione del livello di efficienza e di efficacia della struttura. ⁽¹²⁷⁾

4. Nell'esercizio delle loro funzioni i Dirigenti o Funzionari direttivi rispondono al Segretario comunale, al Sindaco e all'Assessore che sovrintende all'area di attività cui sono assegnati, dei risultati della loro attività. ⁽¹²⁸⁾

- Art. 46 Competenze dei Dirigenti o Funzionari direttivi

⁽¹²⁹⁾

1. Nell'ambito delle strutture organizzative cui sono preposti sono riconosciute ai Dirigenti o Funzionari direttivi autonomia e responsabilità con riguardo allo sviluppo e al risultato dell'attività della struttura, all'organizzazione degli uffici e del lavoro, al corretto

¹²³ comma modificato con deliberazione consiliare n. 163 dd. 20.12.2000 e sostituito con deliberazione consiliare n. 119 dd. 2.04.2012

¹²⁴ oggetto modificato con deliberazioni consiliari n. 163 dd. 20.12.2000 e n. 119 dd. 2.04.2012

¹²⁵ comma modificato con deliberazioni consiliari n. 163 dd. 20.12.2000 e n. 119 dd. 2.04.2012

¹²⁶ comma modificato con deliberazioni consiliari n. 163 dd. 20.12.2000 e n. 119 dd. 2.04.2012

¹²⁷ comma sostituito con deliberazione consiliare n. 119 dd. 2.04.2012

¹²⁸ comma inserito con deliberazione consiliare n. 119 dd. 2.04.2012

¹²⁹ oggetto e commi da 1 a 9 modificati con deliberazione consiliare n. 163 dd. 20.12.2000 e oggetto modificato con deliberazione consiliare n. 119 dd. 2.04.2012

svolgimento degli iter procedurali ed al trattamento dei dati personali, alla gestione delle risorse assegnate, all'acquisizione dei beni strumentali necessari ed ai relativi controlli. ⁽¹³⁰⁾

2. I Dirigenti o Funzionari direttivi, oltre ad essere soggetti a responsabilità disciplinare e amministrativa-contabile, sono responsabili dei risultati della loro azione amministrativa.⁽¹³¹⁾

3. Spetta ai Dirigenti o Funzionari direttivi la direzione della struttura organizzativa di rispettiva attribuzione, sotto il profilo della gestione amministrativa e tecnica, secondo le norme dello Statuto e dei regolamenti, e nell'ambito degli indirizzi e delle direttive degli Organi del Comune e del Segretario generale e, per quanto riguarda i Funzionari direttivi, dei Dirigenti. A tal fine, fatta salva la ulteriore previsione con regolamenti comunali compete in particolare alla funzione dirigenziale o direttiva: ⁽¹³²⁾

- a) predisporre proposte, programmi di attività, progetti, nonché predisporre e coordinare piani di lavoro nell'ambito della struttura diretta;
- b) organizzare le risorse umane, finanziarie e strumentali a disposizione;
- c) curare l'attuazione delle deliberazioni, in conformità alle direttive ricevute dal Segretario generale, e degli altri provvedimenti esecutivi;
- d) partecipare alle conferenze interne coordinate dal Segretario generale, commissioni di studio e gruppi di lavoro anche esterne all'Ente, fatte salve le dovute autorizzazioni;
- e) verificare i risultati conseguiti dalla struttura in relazione agli obiettivi posti e vigilare sulle attività di gestione amministrativa poste in essere attraverso gli strumenti del controllo di gestione, in ogni fase;
- f) emanare direttive, ordini, circolari nell'ambito delle proprie attribuzioni;
- g) il dovere di iniziativa in ordine a tutte le proposte di deliberazioni e di determinazioni dei Responsabili dei Servizi di bilancio per l'attuazione degli strumenti di programmazione e per assicurare la continuità delle somministrazioni e forniture di beni, servizi e contratti di prestazioni necessari per il funzionamento degli uffici e servizi comunali, per la gestione e tutela del demanio e del patrimonio, e per i lavori di manutenzione e di adeguamento a normativa;
- h) la predisposizione di ogni altra proposta di deliberazione, osservando eventuali istruzioni del Segretario generale e del Dirigente nel rispetto di direttive impartite dal Sindaco; ⁽¹³³⁾
- i) elaborare schemi e proposte per la predisposizione dei bilanci per la parte corrente, nonché sulla base delle direttive programmatiche dell'Amministrazione per le altre previsioni;
- l) esprimere pareri e attestazioni sugli atti nelle materie di competenza;
- m) provvedere a tutti gli adempimenti e ai controlli connessi alle prestazioni, permessi,

¹³⁰ comma modificato con deliberazione consiliare n. 119 dd. 2.04.2012

¹³¹ comma modificato con deliberazione consiliare n. 119 dd. 2.04.2012

¹³² comma modificato con deliberazione consiliare n. 119 dd. 2.04.2012

¹³³ comma integrato con deliberazione consiliare n. 119 dd. 2.04.2012

congedi, aspettative del personale assegnato, secondo la ripartizione delle competenze e le modalità stabilite dal Regolamento;

n) emanare atti costituenti manifestazioni di giudizio e/o di conoscenza, quali relazioni e pareri tecnici, attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali;

o) elaborare proposte per la politica tariffaria del Comune, tenuto conto dei costi e della effettiva fruizione dei servizi.

4. I Dirigenti o Funzionari direttivi adottano altresì gli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno e che la legge o lo Statuto non riservino espressamente agli organi di governo. I singoli atti di competenza dei Dirigenti o Funzionari direttivi, qualora non già individuati dai regolamenti, sono devoluti agli stessi con deliberazione della Giunta Municipale nel rispetto dei principi stabiliti dallo Statuto. ⁽¹³⁴⁾

5. (Eliminato)

6. I Dirigenti o Funzionari direttivi curano che le entrate relative agli uffici e servizi di rispettiva competenza siano accertate, riscosse e versate prontamente e integralmente, ed attivano le procedure per il recupero dei crediti. ⁽¹³⁵⁾

7. abrogato ⁽¹³⁶⁾

8. abrogato ⁽¹³⁷⁾

9. Il Dirigente o Funzionario direttivo individua fra i dipendenti della propria Struttura organizzativa quelli che provvederanno alla sua sostituzione in caso di breve assenza o impedimento, assumendone tutte le funzioni e competenze, secondo le modalità indicate nel Regolamento Organico del Personale e di Organizzazione degli Uffici e Servizi. ⁽¹³⁸⁾

- Art. 47 Conferimento degli incarichi dirigenziali o direttivi ⁽¹³⁹⁾

1. Il Sindaco conferisce, a tempo determinato e per la durata massima di cinque anni, rinnovabili anche di anno in anno, e comunque non oltre sei mesi dal termine del mandato elettivo del Sindaco in carica, gli incarichi di direzione delle strutture ai dirigenti ed ai funzionari sulla base di criteri di professionalità, attitudine ed esperienza, sentito il Segretario ovvero, per le strutture interne, il Responsabile della struttura complessa. Nel

¹³⁴ comma sostituito con deliberazione consiliare n. 119 dd. 2.04.2012

¹³⁵ comma modificato con deliberazione consiliare n. 119 dd. 2.04.2012

¹³⁶ comma abrogato con deliberazione consiliare n. 119 dd. 2.04.2012

¹³⁷ comma abrogato con deliberazione consiliare n. 119 dd. 2.04.2012

¹³⁸ comma sostituito con deliberazione consiliare n. 119 dd. 2.04.2012

¹³⁹ oggetto e commi 1, 2, 4 e 5 modificati con deliberazione consiliare n. 163 dd. 20.12.2000 e oggetto modificato con deliberazione consiliare n. 119 dd. 2.04.2012

corso dell'anno antecedente a quello in cui è previsto il rinnovo degli organi elettivi non possono essere disposti incarichi di durata eccedente un periodo di sei mesi dalla data del Giuramento del nuovo Sindaco. ⁽¹⁴⁰⁾

1 bis. In caso di temporanea assenza o di temporaneo impedimento del Dirigente o del Funzionario direttivo di Settore le loro funzioni sono svolte dal Segretario generale. ⁽¹⁴¹⁾

2. abrogato ⁽¹⁴²⁾

3. abrogato ⁽¹⁴³⁾

4. Quando lo richiedano ragioni particolari o l'esigenza di competenze professionali delle quali l'Ente non dispone, il Sindaco può attribuire uno o più incarichi dirigenziali o direttivi a tempo determinato -al di fuori della dotazione organica- mediante contratto a termine di durata non superiore a cinque anni, rinnovabile, a persone esterne, nonché incarichi di collaborazione esterna, fermi restando i requisiti richiesti per il posto da ricoprire. Tali contratti sono stipulati in misura complessivamente non superiore al 20% del totale della dotazione organica della dirigenza e dell'area direttiva. ⁽¹⁴⁴⁾

5. Il Regolamento Organico del Personale e di Organizzazione degli Uffici e Servizi stabilisce i criteri per la assegnazione dell'incarico, per la definizione della natura del rapporto, per la determinazione della retribuzione e delle incompatibilità.

CAPO III - SERVIZI PUBBLICI E FORME COLLABORATIVE INTERCOMUNALI

- Art. 48 Principi generali di gestione dei servizi

1. I servizi pubblici locali hanno per oggetto la produzione di beni e attività volte a realizzare fini sociali della collettività comunale e a promuoverne lo sviluppo economico e civile.

2. La loro gestione si ispira a criteri di efficienza, trasparenza ed economicità. In particolare debbono essere pienamente assicurate agli utenti e alle loro associazioni le informazioni su diritti e modalità di accesso, stabilendo modi e termini per dare riscontro alle osservazioni sulla gestione del servizio.⁽¹⁴⁵⁾

¹⁴⁰ comma sostituito con deliberazione consiliare n. 119 dd. 2.04.2012

¹⁴¹ comma inserito con deliberazione consiliare n. 119 dd. 2.04.2012

¹⁴² comma abrogato con deliberazione consiliare n. 119 dd. 2.04.2012

¹⁴³ comma abrogato con deliberazione consiliare n. 119 dd. 2.04.2012

¹⁴⁴ comma modificato con deliberazione consiliare n. 119 dd. 2.04.2012

3. I servizi pubblici possono essere gestiti nelle forme previste dalla legge. ⁽¹⁴⁶⁾

4. In ogni caso la scelta della forma di gestione è operata dal Consiglio comunale, osservati i criteri stabiliti dalle leggi in materia, sulla base di valutazioni di opportunità sociale, di convenienza economica, di efficienza di gestione, avendo riguardo alla natura del servizio da erogare ed ai concreti interessi pubblici da perseguire. ⁽¹⁴⁷⁾

5. La delibera consiliare di assunzione del servizio pubblico locale deve specificare e motivare, anche in relazione all'intendimento di trasferire o meno la titolarità del servizio e della funzione, quale modalità di gestione risulti più adeguata. ⁽¹⁴⁸⁾

6. Nella deliberazione consiliare devono inoltre essere evidenziati:

a) la rilevanza sociale riconosciuta all'attività e gli obiettivi economici funzionali perseguiti;

b) gli elementi dimensionali del servizio e i conseguenti riflessi organizzativi, anche in relazione ad altri servizi connessi gestiti dalla medesima Amministrazione o con altre modalità o con forme collaborative con altri enti locali;

c) i rapporti con i restanti apparati comunali ai fini di verifica dei risultati complessivi nella produzione ed offerta dei servizi comunali. ⁽¹⁴⁹⁾

- Art. 49 Piano generale dei servizi pubblici (abrogato)
⁽¹⁵⁰⁾

- Art. 50 Servizi in economia (abrogato)
⁽¹⁵¹⁾

- Art. 51 Servizi in concessione

1. Le concessioni di servizi pubblici sono, di norma, affidate mediante procedure concorsuali ad evidenza pubblica sulla base di requisiti di affidabilità e competenza tecnico-imprenditoriale, ferme le preferenze di legge a parità di condizioni.

¹⁴⁵ comma modificato con deliberazione consiliare n. 119 dd. 2.04.2012

¹⁴⁶ comma sostituito con deliberazione consiliare n. 119 dd. 2.04.2012

¹⁴⁷ comma modificato con deliberazione consiliare n. 119 dd. 2.04.2012

¹⁴⁸ comma sostituito con deliberazione consiliare n. 119 dd. 2.04.2012

¹⁴⁹ lettera sostituita con deliberazione consiliare n. 119 dd. 2.04.2012

¹⁵⁰ articolo abrogato con deliberazione consiliare n. 119 dd. 2.04.2012

¹⁵¹ articolo abrogato con deliberazione consiliare n. 119 dd. 2.04.2012

2. I contratti di concessione disciplinano le caratteristiche del servizio erogato, le tariffe praticate, il controllo sul funzionamento e la qualità del servizio, il canone dovuto o la partecipazione dell'ente agli utili delle imprese, le modalità di utilizzo degli impianti e degli immobili, le penalità, la decadenza, le modalità di esercizio della facoltà di riscatto ed ogni altro aspetto rilevante ai fini della disciplina del rapporto in funzione dell'interesse pubblico.

- Art. 52 Aziende speciali

1. abrogato ⁽¹⁵²⁾

2. L'Azienda speciale, ente dotato di personalità giuridica e di autonomia imprenditoriale, è retta da un proprio Statuto approvato dal Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Lo Statuto aziendale deve prevedere anche gli strumenti di controllo dell'azienda da parte degli organismi comunali e dell'utente. ⁽¹⁵³⁾

3. Il Consiglio comunale, con la deliberazione di costituzione, indica gli indirizzi e gli obiettivi generali che l'azienda deve perseguire, i trasferimenti patrimoniali e finanziari del Comune ed il personale che eventualmente deve ad essa essere trasferito.

4. Il presidente ed i componenti del Consiglio di Amministrazione restano in carica per la durata del Consiglio comunale. Agli amministratori spetta l'indennità di carica fissata dal Consiglio comunale all'atto della nomina.

5. Debbono essere sottoposti all'approvazione del Consiglio comunale i seguenti atti aziendali:

a) il piano programma;

b) il bilancio pluriennale, quello preventivo economico e la revisione previsionale, nonché le deliberazioni relative a variazioni peggiorative del risultato economico che, oltre ad illustrare adeguatamente le cause di detto peggioramento, dovranno pure indicare le misure gestionali già adottate per stabilire il risultato economico previsto;

c) il conto consuntivo;

d) le convenzioni con gli enti locali che estendano il servizio fuori del territorio, previa intesa con gli stessi;

e) la partecipazione a società di capitali o la costituzione di società ed il recesso;

f) i regolamenti di fornitura e, ove non disciplinati per legge, i criteri di politica tariffaria.

6. Il direttore dell'azienda speciale è, di regola, nominato dal Consiglio di Amministrazione in seguito a pubblico concorso per titoli ed esami. Lo Statuto dell'Azienda speciale, in conformità alle Leggi ed al Regolamento speciale, disciplina la procedura del concorso. Il direttore può essere eccezionalmente nominato per chiamata, proposta dal Consiglio di Amministrazione a voti unanimi ed approvata dal Consiglio comunale.

¹⁵² comma abrogato con deliberazione consiliare n. 119 dd. 2.04.2012

¹⁵³ comma modificato con deliberazione consiliare n. 119 dd. 2.04.2012

- Art. 53 Istituzioni

1. Le Istituzioni sono organismi strumentali del Comune per l'esercizio di servizi d'interesse sociale, compresi quelli educativi e culturali, senza rilevanza imprenditoriale.

2. L'Istituzione è dotata di autonomia gestionale e contabile, nel rispetto del presente Statuto, dei Regolamenti comunali e degli indirizzi stabiliti dal Consiglio comunale; è fatta salva comunque l'intestazione tavolare a nome del Comune di eventuali beni immobili.

3. Il Consiglio comunale approva, con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati, la delibera costitutiva ed il Regolamento di ciascuna istituzione.

4. Con l'atto costitutivo, il Comune determina le finalità, gli indirizzi e l'ambito operativo; individua le risorse organizzative, tecniche e finanziarie, nonché il personale da assegnare eventualmente alla istituzione medesima.

5. Con il Regolamento il Comune disciplina, in conformità a quanto previsto dal presente Statuto, le attribuzioni e le modalità di funzionamento degli organi e di erogazione dei servizi, i rapporti di collaborazione anche con soggetti esterni all'Istituzione, compresi quelli extracomunali, le modalità di utilizzo delle forme di volontariato o di convenzionamento per collaborazioni, i rapporti con la struttura amministrativa del Comune, le modalità di vigilanza e di verifica dei risultati. Le modalità di erogazione dei servizi devono prevedere il pieno rispetto dei principi di informazione, trasparenza e partecipazione degli utenti.

6. Sono sottoposti all'approvazione della Giunta, nel rispetto degli indirizzi stabiliti dal Consiglio comunale:

- a) il bilancio annuale;
- b) il conto consuntivo;
- c) il piano programma annuale, il quale, preceduto da un dibattito in Consiglio comunale sugli indirizzi generali deve specificare i risultati da raggiungere rispetto alle risorse assegnate;
- d) le tariffe dei servizi gestiti dall'Istituzione, nonché il livello di erogazione dei medesimi;
- e) le convenzioni con enti locali che comportino la estensione dei servizi fuori dal territorio del Comune, previa intesa con gli stessi;

7. Tutti gli altri atti del Consiglio di Amministrazione producono i loro effetti e sono trasmessi o comunicati agli organi del Comune, secondo quanto stabilito dal Regolamento.

8. La disciplina dello stato giuridico ed economico del personale assegnato alle Istituzioni è la stessa del personale del Comune; il Regolamento della Istituzione può prevedere deroghe alle disposizioni contenute nel Regolamento di gestione del personale del Comune riguardanti singoli aspetti della prestazione di lavoro connessi a peculiarità dell'attività svolta. L'Istituzione può stipulare inoltre contratti d'opera e per prestazioni professionali a carattere individuale, senza rapporto di subordinazione.

9. Il Consiglio è formato da quattro membri oltre il Presidente, che lo convoca e lo presiede. Il Presidente, al quale spetta la rappresentanza dell'istituzione ed i componenti del Consiglio di Amministrazione restano in carica per la durata del Consiglio comunale. Agli amministratori spetta l'indennità di carica fissata dal Consiglio

comunale all'atto della nomina.

10. Spetta al Consiglio di Amministrazione dare attuazione agli indirizzi e agli obiettivi assunti dagli organi comunali, deliberando sugli oggetti che non rientrino nelle competenze del direttore.

11. Sulla base degli indirizzi del Consiglio comunale il Sindaco provvede al conferimento dell'incarico di Direttore, a tempo determinato, per la durata massima di cinque anni, rinnovabili, e comunque non oltre sei mesi dal termine del mandato elettivo del Sindaco in carica, utilizzando personale dipendente della Amministrazione comunale che abbia ricoperto per almeno due anni il ruolo di responsabile di unità operative ed abbia acquisito specifiche competenze tecniche nel campo di attività in cui deve operare l'Istituzione, oppure tramite contratto a tempo determinato di diritto pubblico o di diritto privato, di durata non superiore a cinque anni. ⁽¹⁵⁴⁾

12. Al Direttore compete la responsabilità generale sulla gestione dell'Istituzione. A tal fine il Direttore dà esecuzione alle delibere del Consiglio di Amministrazione, propone allo stesso gli schemi del bilancio e del conto consuntivo, provvede alle spese necessarie per il normale funzionamento dell'Istituzione nei limiti previsti dal Regolamento di contabilità del comune. Esercita altresì le attribuzioni conferitegli dal Regolamento o dal Consiglio di Amministrazione.

- Art. 54 Partecipazione a società di capitali

⁽¹⁵⁵⁾

1. Il Comune può costituire o partecipare a società di capitali, con altri soggetti pubblici o privati, aventi ad oggetto lo svolgimento di attività di pubblico interesse o la gestione di servizi pubblici, nei casi e con le modalità previste dalle leggi.

2. E' riservata al Consiglio comunale ogni determinazione spettante al Comune sulle modifiche statutarie di tali società, sulla partecipazione ad aumenti di capitale, sulla dismissione della partecipazione, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

3. La partecipazione del Comune in società di capitali in misura superiore al 20 % del capitale sociale è subordinata alla facoltà di nomina e di revoca di uno o più Amministratori e Sindaci, da esercitarsi da parte del Consiglio comunale.

4. Il Sindaco esercita i diritti spettanti al comune come socio e partecipa all'assemblea, facendosi portatore delle prerogative dallo stesso espresse.

- Art. 55 Nomina di rappresentanti del Comune a componenti i Consigli di Amministrazione

⁽¹⁵⁶⁾

1. Alla nomina, designazione e revoca dei rappresentanti del Comune presso enti,

¹⁵⁴ comma sostituito con deliberazione consiliare n. 119 dd. 2.04.2012

¹⁵⁵ oggetto modificato e articolo sostituito con deliberazione consiliare n. 119 dd. 2.04.2012

¹⁵⁶ commi 1, 2, 3 e 4 modificati con deliberazione consiliare n 161 dd. 10.01.2005

aziende, istituzioni, consorzi e società, si provvede secondo le competenze e modalità previste dai precedenti art.li 25, 34 e 38.

2. Nei casi in cui la legge o lo Statuto sociale attribuisca specificatamente la competenza per la nomina o designazione al Consiglio comunale di più di un rappresentante, si procede all'elezione con voto limitato, con arrotondamento per difetto, ai 2/3 degli eligendi, risultando eletti coloro che hanno ottenuto al primo scrutinio il maggior numero di voti. Qualora più candidati abbiano conseguito uguale numero di voti, si procede a ballottaggio tra gli stessi.

3. I rappresentanti del Comune e gli amministratori eletti o designati dal Consiglio possono anche essere riconfermati nell'incarico.

4. (Eliminato)

5. Il Consiglio comunale, quando riscontri irregolarità gestionali, gravi violazioni delle norme ed inefficienza o palese contrasto con gli indirizzi indicati da parte dei membri dallo stesso eletti o designati, dispone la revoca dei singoli responsabili e l'immediata loro sostituzione, su proposta del Sindaco. Per gli stessi motivi gli amministratori eletti nelle Aziende speciali e nelle Istituzioni possono essere revocati con contestuale elezione dei nuovi organi a seguito di mozione di sfiducia costruttiva .

- Art. 56 Principi generali della collaborazione intercomunale

1. In funzione di uno sviluppo razionale ed integrato delle comunità locali, il Comune promuove e privilegia, come proprio obiettivo primario, i rapporti di collaborazione e di associazione con gli altri Comuni ed enti pubblici, nelle forme previste dalla Legge con preferenza, a parità di condizioni, per quelle che consentano di avvalersi delle strutture amministrative e tecniche già esistenti.

2. Nelle convenzioni, negli accordi di programma e negli atti costitutivi di forme di collaborazione sono disciplinati gli strumenti per la tutela dei diritti degli utenti nei riguardi delle attività e degli interventi oggetto della collaborazione.

- Art. 57 Convenzioni e Consorzi

1. Il Comune attua di norma la collaborazione, il coordinamento e l'esercizio associato di funzioni e servizi determinati mediante apposite convenzioni con altri enti pubblici locali o soggetti privati.

2. Le convenzioni, deliberate dal Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, devono stabilire l'oggetto, i fini, la durata, le modalità di rinnovo e di recesso, le forme di consultazione tra i contraenti, i loro rapporti finanziari, le garanzie, i mezzi e le risorse impegnate, le forme di controllo e di tutela dei cittadini in relazione alle attività oggetto della collaborazione.

3. Nell'ambito della facoltà attribuitagli dalla Legge di costituire consorzi per la gestione associata dei servizi a rilevante impegno imprenditoriale che, per essere gestiti in maniera più economica ed efficiente, richiedono una struttura tecnicamente adeguata di cooperazione tra più soggetti locali, il Comune si adopera affinché tra i Comuni dell'Alto Garda sia costituito un unico consorzio.

4. Il rappresentante del Comune in seno al consorzio uniforma la propria azione agli indirizzi politico-amministrativi deliberati dal Consiglio comunale su proposta del Sindaco, negli ambiti di rispettiva competenza. Prima dell'approvazione del bilancio del consorzio, e comunque in occasione di deliberazioni che abbiano particolare rilevanza per gli interessi del Comune, il Sindaco o il suo delegato riferiscono previamente al Consiglio, al fine di consentire di esprimere gli eventuali indirizzi o le opportune direttive.

5. Gli atti fondamentali del consorzio e gli altri atti individuati dalla convenzione, trasmessi al Comune, sono posti a disposizione dei consiglieri comunali e di chi ne fa richiesta.

- Art. 58 Accordi

1. Il Comune stipula accordi di programma per la definizione e l'attuazione di opere, interventi o programmi di intervento che richiedano l'azione integrata di più Amministrazioni pubbliche o l'impiego di risorse da esse fornite.

2. Quando gli interventi sono di competenza prevalente del Comune, il Sindaco promuove la conclusione dell'accordo, convocando i rappresentanti delle Amministrazioni interessate.

3. L'adesione ad accordi di programma promossi da altre Amministrazioni è deliberata dal Consiglio comunale o dalla Giunta, secondo le rispettive competenze, in relazione all'apposita richiesta rivolta al Comune.

4. E' in ogni caso richiesta la deliberazione del Consiglio per la stipula di accordi di programma la cui esecuzione comporti modifiche a deliberazioni adottate dal Consiglio medesimo.

5. Gli accordi prevedono in ogni caso:

- a) i soggetti partecipanti;
- b) l'oggetto e le caratteristiche dell'intervento;
- c) i tempi e le modalità delle attività preordinate e necessarie alla realizzazione dell'accordo;
- d) il piano finanziario comprensivo dei criteri di riparto, con la previsione dei costi e delle fonti di finanziamento, nonché della regolamentazione dei rapporti fra enti partecipanti;
- e) le modalità di guida e direzione del progetto, coordinamento e vigilanza dell'attuazione e di ogni altro connesso adempimento, ivi compresi gli interventi surrogatori;
- f) le eventuali procedure di arbitrato;
- g) le modalità di recesso.

CAPO IV - FINANZE, PATRIMONIO E PROGRAMMAZIONE

- Art. 59 Demanio e Patrimonio

1. Il Comune ha un proprio demanio e patrimonio.
2. Devono essere redatti dettagliati inventari, vidimati dal Sindaco e dal Segretario generale, dei beni comunali di qualsiasi natura come disposto dalla Legge Regionale. ⁽¹⁵⁷⁾
3. L'aggiornamento annuale dell'inventario è esteso anche all'uso effettivo che dei beni viene fatto, con ricognizione dei relativi titoli ed eventuali scadenze.

- Art. 60 Indirizzi programmatici

1. Il programma del Sindaco e gli indirizzi approvati dal Consiglio comunale devono trovare attuazione nel progetto del bilancio di previsione del Comune, delle istituzioni e delle aziende speciali.
2. La relazione previsionale e programmatica è strumento della programmazione comunale. Ad essa vanno coordinati i piani e i programmi previsti dalle Leggi, nonché i progetti predisposti dal Comune, includendo solo le opere di cui sia stato redatto almeno il progetto preliminare.
3. La relazione, allegata al bilancio preventivo, definisce gli obiettivi essenziali, individua le linee e gli indirizzi per l'azione amministrativa e le priorità d'intervento, tenendo conto della concreta capacità operativa del Comune, in rapporto alle risorse disponibili.

- Art. 61 Organo di Revisione contabile ⁽¹⁵⁸⁾

1. L'Organo di Revisione contabile è composto da uno a tre membri nominati dal Consiglio comunale nei modi e tra le persone indicate dalla Legge e dal Regolamento di contabilità, che abbiano i requisiti per la carica a consigliere comunale e che non siano parenti ed affini, entro il 4° grado, dei componenti della Giunta in carica. ⁽¹⁵⁹⁾
2. I Revisori che abbiano perso i requisiti di eleggibilità fissati dal presente articolo o siano cancellati o sospesi dal ruolo professionale decadono dalla carica.
3. In caso di inadempienza, il Revisore è revocabile su deliberazione del Consiglio comunale dopo contestazione scritta da parte del Sindaco, sentito in merito il Presidente del Consiglio comunale, degli addebiti all'interessato, il quale entro un termine

¹⁵⁷ comma modificato con deliberazione consiliare n. 119 dd. 2.04.2012

¹⁵⁸ oggetto modificato con deliberazione consiliare n. 119 dd. 2.04.2012

¹⁵⁹ comma sostituito con deliberazione consiliare n. 119 dd. 2.04.2012

di 10 giorni può far pervenire le sue giustificazioni. ⁽¹⁶⁰⁾

4. In caso di cessazione per qualsiasi causa dalla carica di Revisore, il Consiglio comunale procede alla surroga nella prima seduta utile, e comunque entro 30 giorni. I nuovi nominati scadono insieme con quelli rimasti in carica.

5. L'Organo di Revisione contabile esercita le funzioni ad esso demandate dalla Legge. Collabora con il Consiglio comunale e con la Giunta fornendo elementi conoscitivi, dati contabili, stime finanziarie ed economiche, valutazioni preventive ed a consuntivo di efficienza e di efficacia dell'opera e dell'azione del Comune. ⁽¹⁶¹⁾

6. Nell'esercizio delle sue funzioni, l'Organo di Revisione contabile dei conti, fattane comunicazione al Sindaco, può disporre ispezioni, acquisire documenti e convocare Dirigenti e dipendenti del Comune e delle sue Istituzioni. ⁽¹⁶²⁾

CAPO V - FORME E STRUMENTI DI CONTROLLO

- Art. 62 Vigilanza e controlli dei servizi pubblici

1. Il Comune adotta forme e strumenti di valutazione atti a verificare la rispondenza dei servizi erogati agli obiettivi stabiliti, favorendo anche a questo fine il controllo e la consultazione degli utenti. ⁽¹⁶³⁾

2. Per i servizi in concessione o appaltati la Giunta nomina altresì, su proposta del Segretario generale, un dipendente comunale di livello adeguato quale responsabile della vigilanza e del controllo della regolare attuazione della convenzione. ⁽¹⁶⁴⁾

- Art. 63 Controllo e valutazione dell'attività degli uffici e delle istituzioni

1. Il Comune assume, nell'organizzazione dei propri uffici ed istituzioni, il metodo del monitoraggio delle prestazioni rese, anche attraverso indagini conoscitive sulla qualità e sul gradimento, da parte dell'utenza, delle attività e servizi comunali, allo scopo di assicurare l'utilizzazione delle risorse nel modo più efficiente ed efficace, con criteri di flessibilità ed innovazione secondo quanto previsto dal Regolamento di organizzazione degli uffici. ⁽¹⁶⁵⁾

¹⁶⁰ comma sostituito con deliberazione consiliare n. 119 dd. 2.04.2012

¹⁶¹ comma modificato con deliberazione consiliare n. 119 dd. 2.04.2012

¹⁶² comma modificato con deliberazione consiliare n. 119 dd. 2.04.2012

¹⁶³ comma modificato con deliberazione consiliare n. 119 dd. 2.04.2012

¹⁶⁴ comma modificato con deliberazione consiliare n. 119 dd. 2.04.2012

¹⁶⁵ comma sostituito con deliberazione consiliare n. 119 dd. 2.04.2012

2. abrogato ⁽¹⁶⁶⁾.

- Art. 64 Controllo economico interno di gestione

1. Il Regolamento di Contabilità disciplina tra l'altro le verifiche periodiche di cassa e i rendiconti trimestrali di competenza e di cassa, nonché i risultati della gestione rilevati mediante contabilità economica e le altre forme di rilevazione economica, anche a carattere interno.

2. Il Sindaco stabilisce procedure per il controllo economico interno di gestione, anche in relazione al proprio programma ed agli indirizzi del Comune cura la periodica ricognizione dei costi dei servizi e dei prodotti, nonché dei centri cui sono riferiti detti risultati, secondo specifiche forme di rilevazione economica, avvalendosi allo scopo della collaborazione dei Revisori dei conti.

3. Nella relazione allegata al conto consuntivo, sono messi in evidenza i risultati del controllo interno di gestione.

- Art. 65 Controllo economico-finanziario

1. I Dirigenti e i responsabili delle unità operative sono tenuti a verificare la rispondenza della gestione dei capitoli di bilancio, relativi ai servizi ed uffici ai quali sono preposti, agli obiettivi perseguiti dall'Amministrazione, anche in riferimento al bilancio pluriennale. Nel caso in cui i dati della gestione facciano prevedere uno squilibrio della stessa, essi presenteranno le opportune osservazioni e rilievi alla Giunta ai fini della presentazione al Consiglio delle misure necessarie per ripristinare il pareggio.

2. Il settore finanziario cura che la Giunta, l'Organo di Revisione contabile e per quanto di competenza i Dirigenti e i responsabili delle unità operative, siano tempestivamente messi in condizione di accedere alla situazione aggiornata del bilancio, con la indicazione delle variazioni intervenute nella parte "entrate" e nella parte "spese", degli accertamenti effettuati e degli impegni assunti, sia in conto competenza, sia in conto residui.⁽¹⁶⁷⁾

3. I Dirigenti sono tenuti a concorrere alla redazione del progetto di bilancio di previsione comunicando al Sindaco, entro un congruo termine allo scopo assegnato, ogni dato ed informazione utile, relativi alla gestione in corso, nonché elaborando apposite schede per programmi, servizi, interventi e progetti comprendenti un periodo triennale.

¹⁶⁶ comma abrogato con deliberazione consiliare n. 119 dd. 2.04.2012

¹⁶⁷ comma modificato con deliberazione consiliare n. 119 dd. 2.04.2012

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

CAPO I - REVISIONE DELLO STATUTO

- Art. 66 Modifiche allo Statuto

⁽¹⁶⁸⁾

1. Lo Statuto del Comune di Riva del Garda non può essere modificato se non in forma espressa.

2. Le deliberazioni di modifica dello Statuto sono approvate dal Consiglio comunale con le modalità previste dalla Legge Regionale. ⁽¹⁶⁹⁾

3. abrogato ⁽¹⁷⁰⁾

4. La deliberazione di abrogazione totale dello Statuto non è valida se non è accompagnata dalla deliberazione di un nuovo Statuto, che sostituisca il precedente, e diviene operante dal giorno di entrata in vigore del nuovo Statuto.

5. Lo statuto è pubblicato nel bollettino ufficiale della regione e affisso all'albo pretorio dell'ente per trenta giorni consecutivi. Lo statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua affissione all'albo pretorio del comune. ⁽¹⁷¹⁾

CAPO II - FORMAZIONE DEI REGOLAMENTI

- Art. 67 Procedimento di formazione dei regolamenti

1. L'iniziativa per l'adozione dei Regolamenti spetta a ciascun consigliere comunale, al Sindaco o alla Giunta municipale.

2. I Regolamenti sono adottati dal Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, salvo quanto previsto dall'art. 29 - I° comma.

¹⁶⁸ oggetto modificato con deliberazione consiliare n. 119 dd. 2.04.2012

¹⁶⁹ comma modificato con deliberazioni consiliari n. 44 dd. 21.10.2005 e n. 119 dd. 2.04.2012

¹⁷⁰ comma abrogato con deliberazione consiliare n. 119 dd. 2.04.2012

¹⁷¹ comma inserito con deliberazione consiliare n. 300 dd. 3.08.2009

3. I Regolamenti adottati dal Consiglio comunale sono pubblicati nel sito internet del Comune. ⁽¹⁷²⁾

4. abrogato ⁽¹⁷³⁾

5. abrogato ⁽¹⁷⁴⁾

CAPO III - DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 68 Disposizioni finali e transitorie

1. abrogato ⁽¹⁷⁵⁾

2. Fino alla nomina del Difensore Civico, come previsto dagli art.li. 19 e seguenti dello Statuto, rimane in vigore la convenzione con l'Ufficio del Difensore Civico della Provincia Autonoma di Trento.

3. abrogato ⁽¹⁷⁶⁾

4. abrogato. ⁽¹⁷⁷⁾

¹⁷² comma sostituito con deliberazione consiliare n. 119 dd. 2.04.2012

¹⁷³ comma abrogato con deliberazione consiliare n. 119 dd. 2.04.2012

¹⁷⁴ comma abrogato con deliberazione consiliare n. 119 dd. 2.04.2012

¹⁷⁵ comma abrogato con deliberazione consiliare n. 119 dd. 2.04.2012

¹⁷⁶ comma abrogato con deliberazione consiliare n. 119 dd. 2.04.2012

¹⁷⁷ comma abrogato con deliberazione consiliare n. 300 dd. 3.08.2009

Indice generale

| | |
|---|-----------|
| TITOLO I - PRINCIPI GENERALI..... | 7 |
| <i>CAPO I - COMUNE, CARATTERISTICHE COSTITUTIVE, PRINCIPI FONDAMENTALI.....</i> | <i>7</i> |
| - Art. 1 Il Comune..... | 7 |
| - Art. 2 Caratteristiche costitutive | 7 |
| - Art. 3 Principi fondamentali | 8 |
| TITOLO II - LA PARTECIPAZIONE DEL CITTADINO..... | 10 |
| <i>CAPO I - FORME DI ACCESSO DEI CITTADINI ALL'INFORMAZIONE.....</i> | <i>10</i> |
| - Art. 4 Diritto di informazione..... | 10 |
| - Art. 5 Pubblicazioni e notifiche..... | 10 |
| <i>CAPO II - FORME DI PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO.....</i> | <i>11</i> |
| - Art. 6 Partecipazione al procedimento..... | 11 |
| - Art. 7 Avvio di procedimento amministrativo (abrogato)..... | 11 |
| - Art. 8 Diritti degli interessati agli atti amministrativi (abrogato)..... | 11 |
| | 11 |
| - Art. 9 Istruttoria pubblica..... | 12 |
| <i>CAPO III- FORME DELLA PARTECIPAZIONE POPOLARE.....</i> | <i>12</i> |
| - Art. 10 Partecipazione popolare..... | 12 |
| - Art. 11 Associazioni e libere forme associative..... | 13 |
| - Art. 12 Consultazione popolare..... | 13 |
| - Art. 13 Consulte e assemblee..... | 13 |
| - Art. 14 Istanze e reclami..... | 14 |
| - Art. 15 Petizioni..... | 14 |
| - Art. 16 Referendum | 14 |
| - Art. 16 bis Referendum confermativo..... | 17 |
| - Art. 17 Il referendum propositivo (abrogato)..... | 18 |
| - Art. 18 Il referendum consultivo (abrogato)..... | 18 |
| <i>CAPO IV - IL DIFENSORE CIVICO.....</i> | <i>18</i> |
| - Art. 19 Istituzione e prerogative del Difensore Civico..... | 18 |
| - Art. 20 Requisiti..... | 19 |
| - Art. 21 Durata in carica, decadenza e revoca..... | 19 |
| - Art. 22 Sede, dotazione organica, indennità..... | 20 |
| - Art. 23 Rapporti con gli organi comunali..... | 20 |
| TITOLO III - L'ORGANIZZAZIONE DEL COMUNE..... | 21 |
| <i>CAPO I - ORDINAMENTO ISTITUZIONALE.....</i> | <i>21</i> |
| - Art. 24 Organi del Comune..... | 21 |
| - Art. 25 Il Consiglio comunale..... | 21 |
| - Art. 26 Il Presidente del Consiglio comunale..... | 23 |

| | | |
|--|--|-----------|
| - Art. 27 | Attribuzioni del Presidente..... | 23 |
| - Art. 28 | I Consiglieri comunali..... | 24 |
| - Art. 29 | Funzionamento del Consiglio comunale..... | 26 |
| - Art. 30 | Gruppi consiliari e conferenza dei Capigruppo..... | 27 |
| - Art. 31 | Commissioni consiliari..... | 28 |
| - Art. 32 | La Giunta municipale..... | 28 |
| - Art. 33 | Comunicazione da parte del Sindaco dei componenti della Giunta ed indirizzi generali di governo..... | 29 |
| - Art. 34 | Indirizzi per le nomine e criteri | 30 |
| - Art. 35 | Mozione di sfiducia al Sindaco..... | 30 |
| - Art. 36 | Dimissioni, cessazione e revoca degli Assessori..... | 30 |
| - Art. 37 | Attribuzioni e funzionamento della Giunta municipale | 31 |
| - Art. 38 | Il Sindaco..... | 31 |
| - Art. 39 | Il Vice-Sindaco..... | 33 |
| <i>CAPO II - ORDINAMENTO DEGLI UFFICI.....</i> | | <i>33</i> |
| - Art. 40 | Principi e criteri direttivi..... | 33 |
| - Art. 41 | Organizzazione degli uffici..... | 34 |
| - Art. 42 | Rapporti con il Personale..... | 35 |
| - Art. 43 | Procedimento amministrativo..... | 35 |
| - Art. 44 | Il Segretario generale e il Vice Segretario..... | 35 |
| - Art. 45 | La funzione dirigenziale o direttiva | 37 |
| - Art. 46 | Competenze dei Dirigenti o Funzionari direttivi | 37 |
| - Art. 47 | Conferimento degli incarichi dirigenziali o direttivi... .. | 39 |
| <i>CAPO III - SERVIZI PUBBLICI E FORME COLLABORATIVE INTERCOMUNALI</i> | | <i>40</i> |
| - Art. 48 | Principi generali di gestione dei servizi..... | 40 |
| - Art. 49 | Piano generale dei servizi pubblici (abrogato)..... | 41 |
| - Art. 50 | Servizi in economia (abrogato)..... | 41 |
| - Art. 51 | Servizi in concessione..... | 41 |
| - Art. 52 | Aziende speciali..... | 42 |
| - Art. 53 | Istituzioni..... | 43 |
| - Art. 54 | Partecipazione a società di capitali..... | 44 |
| - Art. 55 | Nomina di rappresentanti del Comune a componenti i Consigli di Amministrazione..... | 44 |
| - Art. 56 | Principi generali della collaborazione intercomunale... .. | 45 |
| - Art. 57 | Convenzioni e Consorzi..... | 45 |
| - Art. 58 | Accordi..... | 46 |
| <i>CAPO IV - FINANZE, PATRIMONIO E PROGRAMMAZIONE.....</i> | | <i>47</i> |
| - Art. 59 | Demanio e Patrimonio..... | 47 |
| - Art. 60 | Indirizzi programmatici..... | 47 |
| - Art. 61 | Organo di Revisione contabile..... | 47 |
| <i>CAPO V - FORME E STRUMENTI DI CONTROLLO.....</i> | | <i>48</i> |
| - Art. 62 | Vigilanza e controlli dei servizi pubblici..... | 48 |
| - Art. 63 | Controllo e valutazione dell'attività degli uffici e delle istituzioni..... | 48 |
| - Art. 64 | Controllo economico interno di gestione..... | 49 |

| | |
|---|-----------|
| - Art. 65 Controllo economico-finanziario..... | 49 |
| TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI | 50 |
| <i>CAPO I - REVISIONE DELLO STATUTO.....</i> | <i>50</i> |
| - Art. 66 Modifiche allo Statuto..... | 50 |
| <i>CAPO II - FORMAZIONE DEI REGOLAMENTI.....</i> | <i>50</i> |
| - Art. 67 Procedimento di formazione dei regolamenti..... | 50 |
| <i>CAPO III - DISPOSIZIONI FINALI.....</i> | <i>51</i> |
| - Art. 68 Disposizioni finali e transitorie..... | 51 |